



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6947 DEL 04/08/2020

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e smi e lr. 12/2010. Verifica di assoggettabilità a VAS. Piano attuativo in loc. zona industriale di Vascigliano del comune di Stroncone per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato da parte della Ditta ENERSI Technology S.A. S.r.l. -

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0196202 del 22/10/2019 del Servizio Regionale Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, in qualità di Autorità per l’Autorizzazione Unica, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, nell’ambito del procedimento di Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato della capacità di 500 Smc/h, in loc. Vascigliano nel comune di Stroncone.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0200636 del 29/10/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS il Piano attuativo per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano avanzato della capacità di 500 Smc/h, in loc. Vascigliano nel comune di Stroncone e convocando con la stessa nota, per il giorno 07/11/2019, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP.
 A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.
 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
 A.U.R.I. Umbria
 Azienda U.S.L. n. 2.
 Agenzia Forestale Regionale Umbra.
 Comune di Stroncone

Comuni confinanti:

Comune di Terni;
 Comune di Narni;
 Comune di Otricoli;
 Comune di Calvi dell’Umbria;

Visto la nota n. 0208476 del 08/11/2019, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso il Verbale della Seduta istruttoria del 07/11/2019 dal quale emergeva che il Rapporto ambientale conteneva elementi tecnici di contraddizione con gli elaborati del Piano attuativo, ed in particolare di contraddizione rispetto ai livelli di movimentazione dei veicoli di trasporto ed ai livelli di emissione indicati nei documenti e con riferimento alla attività da svolgere nel complesso;

Visto che, con nota n. 0209897 del 11/11/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha convocato una nuova Conferenza istruttoria per il giorno 21/11/2019;

Visto la nota n. 0219295 del 25/11/2019, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha provveduto a trasmettere il Verbale della seduta del 21.11.2019 della Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità a VAS a tutti i Soggetti con competenze ambientali. Nel Verbale si specifica che a seguito degli esiti dei lavori della

seduta, l'Autorità procedente per l'Autorizzazione Unica ed il rappresentante dell'ENERSI TECHNOLOGY, hanno convenuto di chiedere una sospensione del procedimento onde predisporre gli approfondimenti richiesti. In sintesi si è infatti constatato che non è stata prodotta una adeguata documentazione circa:

- livelli di rumore, emissioni, movimentazioni mezzi, impatto emissioni odorigene;
- una contestualizzazione dell'impianto rispetto al territorio di riferimento e ai potenziali impatti prodotti;
- una analisi del contesto territoriale con i ricettori sensibili presenti e del potenziale l'effetto cumulo con le attività industriali presenti;
- una indicazione specifica quali-quantitativa dei materiali reperiti e trasportati e della loro provenienza in sito, così come dei materiali in uscita;
- chiarimenti rispetto alla motivazione per cui i materiali acquisiti sono classificati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del Codice ambiente;
- chiarimenti sugli elementi in contraddizione tra Rapporto preliminare ambientale e Piano attuativo;

Nel verbale si è pertanto preso atto che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS rimaneva sospeso fino alla richiesta di riattivazione da parte dell'Autorità procedente per l'Autorizzazione Unica, previa presentazione alla stessa della documentazione integrativa che sarà predisposta da ENERSI TECHNOLOGY.

Visto che, con nota n. 0229204 del 10/12/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale facendo seguito alla nota prot. n. 0219295 del 25.11.2019 con cui veniva trasmesso il verbale della Conferenza del 21.11.2019 e comunicata la sospensione del procedimento, trasmetteva copia dei pareri pervenuti nel frattempo.

Vista la nota n° 0008138 del 21/01/2020 del Servizio Regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, con la quale si è trasmesso un aggiornamento sullo stato del procedimento, e si fanno delle puntualizzazioni sulle considerazioni del Comune di Stroncone rese anche in ambito della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS : *"In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita al prot. regionale n. n. 47893 del 11/03/2019, presentata dalla società Enersi Technology S.A. S.r.l., con sede legale a Terni in Piazza San Giovanni Decollato n.12, p.iva 01529290551, si riscontra che i termini di decorrenza del procedimento di autorizzazione unica sono attualmente sospesi per consentire l'effettuazione dell'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui è emersa la necessità agli esiti della seconda riunione della conferenza di servizi del 29/10/2019 di cui, ad ogni buon conto, si allega il verbale completo dei pareri, nulla osta e note pervenute e/o acquisite durante lo svolgimento della seduta e nel corso del procedimento fino alla data della menzionata riunione, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.*

A tal proposito, relativamente alla nota parere del Comune di Stroncone, suo prot. n.11535 del 29/10/2019, depositata nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, considerato che l'Amministrazione comunale ha suffragato la propria posizione presentando argomentazioni che chiamano in causa ambiti di competenza di questo Servizio procedente, si reputano indifferibili, nonché opportune, alcune puntualizzazioni, anche a supporto della dichiarata procedibilità dell'istanza:

Relativamente al punto 1) del parere:

come evidenziato nella nota del Comune di Stroncone, la normativa di settore per l'Autorizzazione Unica prevede, all'Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) comma 4-bis.del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto": ne deriva che la documentazione ad oggi presentata a questo riguardo dalla Società ENERSI Technology S.A. S.r.l., ancorché incongrua o incompleta, ancora non risulta, in alcun modo, contestabile ai fini della procedibilità, poiché comunque suscettibile, in piena legittimità, a perfezionamenti e/o integrazioni in fase istruttoria, purché, ai sensi del punto 14.14 del D.M. 10/09/2010, entro la

data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, la Società proponente fornisca la documentazione atta a dimostrare la legittima disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto.

☐Relativamente al punto 3) del parere:

la procedura in argomento è quella disciplinata all'art. 5 del D.Lgs. 28/2011, relativo al procedimento unico di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003: infatti la Società ha formalmente espresso la volontà di sottoporre il progetto alla procedura di Autorizzazione Unica, avvalendosi del disposto di cui al punto 11.1 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Il menzionato D.M., al punto 14.1. sancisce inoltre che "Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli **apporti amministrativi** necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"; il legislatore non ha quindi inteso riferirsi espressamente a dei "titoli", ma piuttosto a degli indistinti "apporti amministrativi"; ha inoltre fornito, a scopo esemplificativo e non esaustivo, un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico. Infatti nell'ambito del procedimento unico, tramite l'istituto della conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente raccoglie i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, relativi a tutti gli ambiti di competenza dei soggetti pubblici e privati chiamati ad esprimersi, **sulla base della sola istanza di autorizzazione unica**, nel pieno rispetto dello spirito semplificativo del D.Lgs. 387/2003.

Nella procedura di cui alla autorizzazione unica, alla società proponente ENERSI Technology S.A. S.r.l. **non è in alcun modo dovuto l'inoltro di ulteriori specifiche istanze** indirizzate ai vari soggetti competenti per singola materia di settore, in quanto non competenti a pronunciarsi al di fuori del procedimento di Autorizzazione Unica ex. Art.12 D.Lgs. 387/2003 (cfr. giurisprudenza); si rileva che gli endoprocedimenti necessari per gli "apporti amministrativi" di settore, sono implicitamente avviati all'atto di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, istituto giuridico la cui funzione è appunto quella di raccogliere, nell'ambito di un procedimento unico, i contributi (...apporti amministrativi) delle varie amministrazioni, necessari per raggiungere un risultato conclusivo, un obiettivo al cui fine la L.241/1990, impone precisi obblighi in capo a tutti i soggetti interessati, che sono altresì tenuti a partecipare ai lavori della conferenza. Resta fermo l'obbligo, da parte del proponente, di produrre tutta l'idonea documentazione progettuale necessaria per la valutazione degli interessi pubblici e privati di competenza dei soggetti chiamati in conferenza, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni richieste dalle normative di settore. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, e del punto 15.1. del D.M. 10/09/2010, il provvedimento finale, emanato a conclusione del procedimento unico, in capo al Servizio Energia della Regione Umbria, in quanto autorità competente al rilascio della Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio. Tale atto comprende l'approvazione del progetto definitivo ed implica la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie.

☐Relativamente al punto 4) del parere:

Relativamente alle finalità della DGR 40/2012 ed in particolare della "modifica n.7", corre l'obbligo di fornire i seguenti elementi e chiarimenti:

Nel rapporto istruttorio della DGR 40/2012, vengono esplicitati i contenuti e le motivazioni delle modifiche che la delibera apporta al R.R.7/2011 - in particolare con la Modifica n.7 si introduce tra le aree non idonee per gli impianti a biomassa, le aree per le quali, sulla base degli studi del 2012, per la predisposizione del Piano di Qualità dell'Aria, il modello di ricaduta al suolo degli inquinanti aero-dispersi, prevede un livello di concentrazione dei principali agenti inquinanti PM10 ed NO2, caratteristici dei processi di combustione, tale da segnalare possibili situazioni di criticità, in particolare nelle c.d. "Aree di superamento", corrispondenti ai territori dei Comuni di Corciano, Foligno, Perugia e Terni, in cui è stato registrato un elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità per tali inquinanti. Contrariamente a quanto

erroneamente sostenuto dall'Amministrazione comunale, la "Modifica n°7", si riferisce espressamente alla matrice ambientale "atmosfera" e con evidente ed esclusivo riferimento agli impatti emissivi generati dalle ivi esplicitate tipologie impiantistiche (biomasse termiche e biogas), operanti tramite combustione diretta della biomassa o del biogas, ed in alcun modo riferita alla classificazione delle materie o matrici organiche utilizzate per la produzione dell'energia elettrica da immettere in rete.

Più precisamente, dalla lettura del testo della DGR 40/2012, alla Modifica n.7, al capoverso "Criticità riscontrata" si rileva che, nella versione iniziale del R.R. 7/2011, veniva eccessivamente penalizzata la realizzazione di impianti a biomassa, operanti in assetto cogenerativo, in quanto veniva consentita la loro realizzazione solamente ad una ingiustificata ed eccessiva distanza dagli insediamenti, vanificando in tal modo tutti i benefici delle reti di tele-riscaldamento, cui a tali impianti è prescritta la realizzazione.

L'impianto proposto dalla società Enersi Technology S.A. S.r.l., non opera processi di combustione di biomassa/biogas e non è destinato alla produzione di energia elettrica per l'immissione in rete, bensì utilizza le c.d. biomasse o, più correttamente, i sottoprodotti di origine agricola ed agro-alimentare, per produrre metano da immettere nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, come vettore energetico primario. Ne consegue che un impianto di produzione di biometano non può essere assimilato, ne per tipologia, ne per finalità ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse. L'impianto biometano infatti, non genera emissioni in atmosfera definite significative ai sensi della normativa ambientale vigente; le emissioni generate, nello specifico, sono quelle della torcia di emergenza, che normalmente è spenta, quelle discontinue del depuratore delle acque di processo, e quelle del cogeneratore "off-grid" interno all'impianto, che produce energia elettrica e termica ad esclusivo uso interno (autoconsumo), alimentato dal metano ivi prodotto, di purezza superiore a quello di rete (98-99 % $[CH_4]$, ovvero circa il 5% più puro) che, unitamente all'impianto fotovoltaico, contribuiscono ad una parziale autonomia energetica del processo industriale, limitando il prelievo dell'energia elettrica dalla rete E-Distribuzione. Il livello emissivo del cogeneratore, di potenza circa 0,65 MWe totali, molto inferiore al limite dei 3MW, parametro di riferimento ex lege oltre il quale è richiesta una specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, è catalogabile come "emissione scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento in atmosfera" ai sensi del comma 1, art. 272 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Ad ogni buon conto, resta peraltro fermo che la Modifica n°7 citata in apertura, non si applica: " [...] a nuovi impianti operanti in assetto cogenerativo da realizzare all'interno di aree produttive così come definite dal PRG. "com'è nel caso de quo; Per quanto concerne l'idoneità delle aree di progetto, si riscontra che l'area sulla quale è proposta la sua realizzazione è classificata prevalentemente come "industriale" ed in parte "agricola" e dista dai centri abitati di Vascigliano, Aguzzo e Stroncone, come perimetrati dall'ISTAT, rispettivamente circa 1200 mt, 1400 mt e 1800 mt. I caseggiati di San Gregorio e Cerreta, nel comune di Stroncone, distano circa 1300 mt. Il caseggiato di Colle Ricco di Stroncone dista circa 650 mt. La reclamata modifica n. 7, anche qualora cogente, imporrebbe comunque una distanza minima dai centri abitati, per gli impianti in cogenerazione su area industriale, non inferiore a 300 mt, ampiamente garantita. Da rilevare infine, la normativa sulle fonti rinnovabili e sulla produzione di biometano prevede espressamente che tali impianti possono essere realizzati anche in area agricola. Per quanto esposto, ai sensi del R.R. 7/2011, l'area proposta per l'installazione dell'impianto di produzione di biometano, risulta idonea. Relativamente all'idoneità sanitaria, nell'ambito della Conferenza di Servizi sono state chiamate ad esprimersi sia la AUSL Umbria 2 che l'ARPA Umbria, competenti in materia, che renderanno le proprie determinazioni nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, anche in merito alle modalità di utilizzo delle proposte matrici organiche di origine agricola e agro-industriale, definite "sottoprodotti" dal DM 13/10/2016 n.264, ed espressamente consentiti ed indicati ai fini della produzione di biocarburanti c.d. "avanzati" ai sensi del Decreto MiSE del 10/10/2014, nonché utilizzate nella normale pratica agricola, secondo le modalità e quantità consentite dalla specifica normativa per talune di esse.

Ad ogni buon conto si rappresenta che nel progetto è previsto che le matrici organiche in ingresso all'impianto, per le quali, si ribadisce, non è prevista alcuna fase di combustione, vengono opportunamente dosate e miscelate, portandole ad un grado di umidità relativa del 85%, per poi essere inviate al processo di digestione anaerobica, in ambiente rigorosamente confinato ed a pressione negativa (cioè inferiore a quella dell'ambiente esterno). Il Biogas prodotto dalla digestione anaerobica, non viene bruciato, bensì sottoposto al c.d. "upgrading", ovvero un processo chimico-fisico di depurazione atto ad ottenere metano pressoché puro ed anidride carbonica per scopi commerciali, separandoli dagli altri componenti (H₂S, NH₄, Silos sani, ecc.) che, da progetto, vengono trattenuti dal sistema, trattati e smaltiti secondo la normativa. Relativamente a quanto dettato all'art. 216 del R.D. 1265/1934, si rileva che lo scopo dell'impianto è la produzione di metano che, ai fini della sua efficienza produttiva, non viene rilasciato in atmosfera. Le tecnologie adottate nel progetto sono atte a garantire l'assenza delle c.d. esalazioni. Dal progetto si evince che, al fine di evitare la diffusione di emissioni odorigene, le aree in cui possono generarsi le "esalazioni", sono confinate, a pressione negativa per aspirazione e filtraggio all'interno di appositi biofiltri. Ancora, in riferimento al quinto capoverso del suddetto articolo, si riscontra che il legislatore, già nel 1934, aveva comunque previsto la possibilità di realizzare attività industriali innovative, costruite e condotte secondo le migliori tecnologie disponibili (oggi B.A.T.) anche all'interno di quello che chiama "abitato". Si tiene a precisare che nel progetto dell'impianto non viene previsto l'utilizzo di rifiuti di alcun genere, pertanto non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Relativamente alla presenza di "altri impianti a biomasse già autorizzati a una distanza inferiore a 1000 mt", e del cosiddetto "effetto cumulo", si rappresenta che l'art.2 del r.r.7/2011 non trova più applicazione a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 30/03/2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". Ai sensi del citato Decreto, il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. Come in precedenza ampiamente esplicitato, il progetto de quo, non rientra nella tipologia impiantistica delle biomasse termiche, pertanto non costituisce cumulo. L'analogia procedimentale dettata dal legislatore nazionale non è posta in essere in riferimento alla fonte rinnovabile sfruttata dall'impianto, bensì finalizzata all'estensione delle medesime semplificazioni procedimentali dedicate alle "tradizionali" f.e.r. elettriche, anche alle istanze per l'autorizzazione degli impianti di produzione di biometano".

Vista la nota n° 0022223 del 07/02/2020 del Servizio Regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, con la quale si è trasmesso un riscontro alle osservazioni su Parere SII, "Per quanto in oggetto, atteso che il procedimento amministrativo in oggetto è incardinato presso la scrivente Sezione Rifiuti e Risorse Energetiche del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica;

A riscontro della richiesta avanzata dalla Società Enersi Technology S.r.l. acquista con nota protocollo n.0018761 del 04/02/2020 e resa in copia allegata per i rispettivi seguiti di competenza, si ribadisce la piena vigenza e conseguente efficacia della citata Deliberazione della Giunta Regionale N. 1432 del 05/12/2016 Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Nello specifico si rileva quanto disposto nell'allegato alla stessa DGR 1432/2016, al paragrafo "Procedure autorizzative per gli impianti fer che contemplano anche autorizzazioni ambientali", ov'è sancito che:

"per il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, ove per la realizzazione o l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile si rilevi la necessità, ai sensi delle normative di settore, di uno o più titoli abilitativi di natura ambientale, non si configura l'esigenza di procedimenti accessori ed indipendenti con l'onere di ulteriori istanze formali, ma tutto deve intendersi riconfluito nel medesimo procedimento autorizzatorio, in virtù della sua espressa unicità ex lege. Ai sensi del punto 13.2 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010 n. 47987, parte III), relativamente al menzionato procedimento unico, viene infatti sancito che l'istanza è () corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico ()".

Visto che, con nota n. 030639 del 18/02/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, facendo seguito a quanto disposto nel corso della seduta della Conferenza istruttoria del 21/11/2019, ha sollecitato la trasmissione da parte della Soc. ENERSI TECNOLOGY della documentazione integrativa da produrre, per poter mettere nella condizione il Servizio Regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica, (Autorità procedente per l'Autorizzazione Unica) di riattivare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS sospeso.

Visto la tutta la Documentazione Integrativa prodotta dalla Soc, ENERSI TECNOLOGY S.r.l. e trasmessa con una serie di Pec (prima n. 0039712 del 28/02/2020).

Visto che, con nota n. 0045595 del 09/03/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali e convocando con la stessa nota, per il giorno 18/03/2020, apposita Conferenza istruttoria.

Visto la nota n. 0048011 del 12/03/2020, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha comunicato quanto di seguito:

"Si fa seguito alla nota n. 045595 del 06/03/2020 con la quale è stata convocata la conferenza di cui in oggetto per il giorno 18/03/2020 per comunicare quanto di seguito:

- in ordine alle ultime disposizioni governative inerenti all'emergenza Covid – 19, non sarà più possibile assicurare lo svolgimento della conferenza con le modalità in precedenza indicate, pertanto la stessa si svolgerà tramite videoconferenza nella stessa data e alla stessa ora;*
- in allegato si inviano le specifiche tecniche per il necessario collegamento;*
- si precisa in ogni caso che trattandosi di conferenza istruttoria, non è dovuta obbligatoriamente la presenza, per cui le valutazioni di competenza dei soggetti invitati potranno comunque essere rese con nota pec. nei termini fissati del procedimento".*

Visto la nota n. 0055224 del 20/03/2020, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso il Verbale della seduta della Conferenza istruttoria del 18/03/2020. Dal verbale della seduta è sinteticamente emerso quanto di seguito riportato:

Il Comune di Stroncone con nota n. 2943 del 13/03/2020 ha chiesto di posticipare la data della Conferenza ad un data successiva al 3 aprile.

Il Presidente della Conferenza ha rappresentato le disposizioni dettate dall'art. 103 comma 1 del D.Lg. 17/03/2020 n. 18:

"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."

Per quanto esposto e ricordato il Presidente comunica che la richiesta avanzata dal Comune di Stroncone, in base alla novità illustrata (art.103 del D.L 18/2020) deve essere accolta. La Conferenza sarà indetta successivamente alla data del 15 aprile e comunque in accordo ad eventuali nuove disposizioni normative che potranno essere impartite dallo Stato con riferimento alla emergenza COVID 19.

I rappresentanti di ENERSI TECNOLOGY hanno convenuto ma comunque chiesto di dare indicazioni utili sulla documentazione predisposta.

Si è rilevato che il Rapporto ambientale preliminare non ha preso in esame i contenuti dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e progressivamente trasmessi alla Ditta ENERSI TECNOLOGY per dare un puntuale riscontro su quanto sollevato. Inoltre è stato fatto notare che non è stato prodotto un adeguato approfondimento rispetto specifiche richieste registrate nel verbale della seduta del 21 novembre. Si è dato atto al Proponente dell'importante lavoro di sviluppo del progetto. Ma con specifico riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla proposta di Piano attuativo, si è rilevato che non sono stati indagati adeguatamente i potenziali effetti attesi sul contesto territoriale derivanti dall'attivazione del nuovo impianto tra cui:

- *carico del nuovo impianto rispetto al rumore di fondo della zona;*
- *carico di nuove emissioni odorigene;*
- *carico sulla viabilità esistente derivante dai flussi veicolari giornalieri in entrata e uscita dall'impianto, con descrizione degli itinerari dei mezzi e relativo impegno rispetto alla viabilità interessata;*
- *individuazione dei ricettori sensibili (abitazioni, scuole, ecc);*
- *effetto cumulo rispetto agli impatti causati dalla zona industriale esistente.*

Il Proponente ha dichiarato e fatto mettere a verbale che avrebbe provveduto ad utilizzare il periodo di sospensione indicato con riferimento all'emergenza COVID 19 per adeguare il Rapporto preliminare ambientale con quanto indicato.

Visto la nota n. 0068105 del 15/04/2020, con cui il Comune di Stroncone ha trasmesso una richiesta di:

- *applicare una sospensione dei termini del procedimento fino alla data del 15 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti, sulla base delle disposizioni governativa in merito alla emergenza COVID 19;*
- *di convocare la prossima conferenza di servizi in un periodo successivo alla data suddetta.*

Visto la nota n. 0104384 del 19/06/2020, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale invitava la Soc. ENERSI TECNOLOGY a provvedere a far pervenire la ulteriore documentazione come espressamente indicato in sede di Conferenza nella seduta del 18 marzo 2020;

Visto che, con nota n. 0102654 del 17/06/2020, la Soc, ENERSI TECNOLOGY S.r.l. ha trasmesso una ulteriore documentazione integrativa.

Visto che, con nota n. 0112757 del 01/07/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali e convocando con la stessa nota, per il giorno 15/07/2020, apposita Conferenza istruttoria.

Visto che, con nota n. 0121978 del 16/06/2020, la Soc, ENERSI TECNOLOGY S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa (Relazione acustica).

Visto la nota n. 0125858 del 22/07/2020, con cui il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, trasmetteva il verbale della seduta e pareri pervenuti a tutti i soggetti

Visti tutti i seguenti pareri pervenuti nel corso del procedimento:

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere prot. n. 0206013 del 05/11/2019 con il quale si comunica che, "Si rileva che il progetto in argomento non interessa le aree vincolate per pericolosità idraulica dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino relativamente al Torrente Aia (Tav. PB_41) relativa all'aggiornamento del 2013, ne corsi d'acqua demaniali, pertanto non sono necessari approfondimenti per l'acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici. Il progetto prevede la copertura di un corso d'acqua/impluvio minore non demaniale e relativi calcoli

idrologici-idraulici, che tuttavia non risulta interessare l'area demaniale del Torrente Aia in quanto non viene a prolungarsi fino alla confluenza ma si interrompe prima lasciando, nella porzione finale, l'impluvio immodificato".

Servizio Foreste, Montagne, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere prot. n. 0206964 del 06/11/2019 con il quale si comunica che, *"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 200636-2019, si evidenzia che l'area interessata ricade, ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra in "corridoi e pietre di guado: connettività", per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 si riscontrano elementi di criticità relativi al mantenimento della permeabilità ecologica dell'area a seguito della realizzazione dell'impianto".*

Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Parere prot. n. 0207456 del 07/11/2019 con il quale si comunica che, *"Premesso che con lettera n.200636 del 29/10/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.*

E' stata consultata la documentazione disponibile all'indirizzo link indicati nella lettera: <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAsB29E>

Il Piano Attuativo d'iniziativa privata riguarda un'area posta in loc. Vascigliano del Comune di Stroncone che è ubicata, in posizione pianeggiante e con una buona esposizione solare, a sud dell'attuale zona industriale tra la S.S 313 ed il torrente Aia. L'area in oggetto è classificata zona D1 –Produttiva, Artigianale ed Industriale di espansione, sulla base del nuovo PRG può essere destinata anche a produzioni legate all'agricoltura.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

Carta n. 11; l'area non risulta classificata di particolare interesse geologico;

Carta n. 45; l'area non ricade in ambiti con acquiferi d'interesse regionale.

Vista inoltre:

La cartografia di Pericolosità sismica locale della Regione Umbria in formato KMZ visionabile tramite l'applicativo Google Earth, sezione 346/120; trattasi di una zona di fondovalle, stabile, suscettibile di amplificazione sismica locale.

La cartografia Geologica della Regione Umbria in formato KMZ visionabile tramite l'applicativo Google Earth, sezione 346/120; trattasi di una zona con depositi alluvionali.

Vista infine la cartografia del PTA (Piano di tutela delle acque) della Regione Umbria:

La tavola n. 14 "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"; le aree in oggetto non appartengono ad ambiti di salvaguardia delle captazioni nè a zone di protezione e riserva.

Considerati i risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche che sono state effettuate nell'area d'interesse:

- N. 5 prove penetrometriche dinamiche con profondità media di 3,0 m. dal p.c.;

- N. 2 Indagini di sismica passiva di tipo HVSR;

- N.2 indagini geognostiche a carotaggio continuo della profondità di 10 m. dal p.c.

Si ritiene che il progetto inerente il piano attuativo nella zona industriale in loc. Vascigliano, del Comune di Stroncone, inerente l'impianto per la produzione di biometano, possa essere escluso dalla procedura di assoggettabilità a VAS".

Comune di Stroncone Parere prot. n° 0207664 del 07/11/2019 con il quale si comunica che *"In riferimento all'istanza di autorizzazione unica richiamata in oggetto, e acquisita al prot. regionale n. 47893 dell'11/03/2019, presentata dalla società Enersi Technology Società Agricola S.r.l. (partita I.V.A.: 01529290551), per la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento (prot. n. 0068492 del 05/04/2019) e con successiva nota prot. n. 0071232 del 10/04/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90; Richiamato il precedente parere di questo Comune prot. n. 4120 del 18/04/2019, con allegate le valutazioni e rilievi formulati in pari data dall'Area Urbanistica – Assetto del Territorio; Visto l'esito della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/04/2019;*

Vista la nota prot. n. 0196202 del 22/10/2019, con la quale la Regione Umbria comunicava l'avvenuta integrazione da parte del proponente, della documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo di Iniziativa Privata cui fa riferimento il progetto in oggetto;

Vista la successiva nota prot. n. 0196203 del 22/10/2019, con la quale la Regione Umbria:

- comunicava l'avvenuta integrazione da parte del proponente, della "richiesta documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, corredata anche dei documenti inerenti la VAS, che è stata acquisita dalla Regione Umbria in data 26/07/2019 ed iscritta al prot. n. 0145969 del 29/07/2019";

- convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, ai fini della verifica delle integrazioni prodotte e per l'eventuale acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto in argomento; Presa visione degli elaborati progettuali acquisiti dalla Regione Umbria e resi disponibili dalla stessa per via telematica in data 22/10/2019;

Visto l'esito della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/10/2019;

Vista la nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019, con la quale la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale convocava, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/90, la Conferenza di Servizi istruttoria, da svolgersi con le modalità procedurali fissate dalla D.G.R. 233/2018, relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;

Preliminarmente si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:

1) in merito alla improcedibilità della domanda di autorizzazione unica, ribadendo quanto già espresso da questo Ente nella seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi il 29/10/2019, e contenuta nella nota prot. n. 11535 del 29/10/2019, trasmessa in pari data alla Regione Umbria: "il comma 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 (richiamato dall'art. 8-bis del D.Lgs n. 28/2011) espressamente prevede che: "4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto".

Nella Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 0068492 del 05/04/2019, la Regione Umbria dava atto "che con pec 67304 del 04/04/2019 la Società richiedente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo formalmente copia del contratto di opzione per l'acquisto del terreno dimostrando la disponibilità delle aree interessate dall'intervento in oggetto, necessario ai fini della procedibilità dell'istanza".

Tra i documenti trasmessi con la nota suddetta, tale documento non era stato reso disponibile, tant'è che il Comune in sede di conferenza di servizi aveva segnalato tale mancanza e ne aveva richiesto l'integrazione, insieme ad altra documentazione risultata mancante. In data 22/10/2019, con nota prot. n. 0196202 e con nota prot. n. 0196203, tale documento è stato trasmesso unitamente ad altra documentazione.

Dall'esame di tale documento denominato: Progetto - documentazione catastale, si rileva come l'opzione per l'acquisto del terreno non possa ritenersi idoneo a comprovare la disponibilità delle aree interessate da parte della società proponente, ovvero non possa ritenersi titolo valido per presentare qualsiasi istanza (autorizzazione unica, approvazione piano attuativo, permesso di costruire o scia edilizia, autorizzazione paesaggistica, ecc.). Infatti è stato rilevato che:

- la scrittura privata manca di data certa (ricevuta di avvenuta registrazione nei termini di legge);

- il soggetto "opzionario" è una persona fisica che agisce quale privato e non nella sua veste di legale rappresentante o delegato della Società proponente (Enersi Technology S.A. S.r.l.);

- la c.d. "voltura" sottoscritta da persona fisica e inviata alla Società proponente è priva di valore legale;

- la scadenza del diritto di opzione (30/06/2016) è già intervenuta abbondantemente prima della presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica alla Regione Umbria, avvenuta in data 11/03/2019;

- anche l'eventuale rinnovo, per mesi sei, previsto nella scrittura privata per "giusta causa" (da intendersi quale attesa di titolo autorizzativo a seguito di regolare presentazione della documentazione) non si è concretizzato in quanto, come sopra riportato, la presentazione dell'istanza è avvenuta solamente in data 11/03/2019, ben oltre la scadenza del diritto di opzione. Per tali motivazioni il soggetto proponente (Soc. Enersi Technology S.A. S.r.l.), non essendone il proprietario, e non avendo dimostrato la disponibilità delle aree interessate dall'intervento in oggetto, non era in possesso di un titolo valido alla presentazione dell'istanza, la quale è da considerarsi improcedibile."

2) in merito alla convocazione della conferenza istruttoria di cui alla Vs. nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019:

Con riferimento all'autorizzazione unica di cui all'art. 5 (richiamato per gli impianti di biometano dall'art. 8) viene operato un rinvio all'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. L'Allegato 1 delle Linee Guida (disciplina di dettaglio) attuate con DM 10 settembre 2010, contiene l'elenco dei titoli di assenso che confluiscono nel procedimento unico (tra cui l'approvazione del Piano Attuativo, l'Autorizzazione Paesaggistica, il permesso di costruire, ecc). Dette istanze devono confluire nell'Autorizzazione Unica;

Ancorché l'art. 12 commi 1 e 3 del D.Lg.s. 29/12/2003 n. 387 in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (ove applicabile nella fattispecie), stabilisca che gli impianti "sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", ed il rilascio della relativa autorizzazione "costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", non sono state previste norme semplificate in materia di procedimento per la adozione/approvazione di dette varianti o per i piani urbanistici attuativi. Lo stesso vale sia per la normativa statale, che per la normativa regionale.

Il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Stroncone è stato sottoposto alle procedure di adozione e approvazione della ex-legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e quindi sullo stesso non è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, in quanto non ne ricorreva l'obbligo. Quindi tutti i piani attuativi e i programmi urbanistici devono essere sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Trova pertanto piena applicazione la vigente normativa regionale, in materia di procedimento, finalizzata alla Valutazione Ambientale Strategica, la quale individua (art. 6 - legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12; punto 4. - D.G.R. 13 marzo 2018, n. 233) i Comuni quale autorità competente per la VAS, in ambito regionale, sui piani urbanistici e territoriali;

Lo stesso art. 241, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, individua quale autorità competente in materia di VAS, il Comune. Il Comune individua il Soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Autorità competente per la VAS. Tale funzione può essere affidata ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento del piano urbanistico interessato, oppure essere affidata alla Regione Umbria - Servizio competente in materia di valutazioni ambientali;

Il Comune di Stroncone con propria D.G.C. n. 53 del 22 maggio 2017, per l'Attuazione del Piano Regolatore Generale, ha stabilito le Direttive per l'individuazione dell'autorità competente per la Verifica di assoggettabilità a VAS e per la Valutazione Ambientale Strategica, indicando il Servizio Valutazione Ambientale e Strategica e sviluppo sostenibile, della Regione Umbria;

Il procedimento di VAS o di Verifica di assoggettabilità a VAS è effettuato nell'ambito dell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al TU Governo del territorio e materie correlate;

Nell'ambito dei termini del procedimento previsti dall'art. 56 della l.r. 1/2015 (TU Governo del territorio e materie correlate) per l'adozione/approvazione del piano attuativo, il Comune deve verificare preliminarmente la completezza della documentazione (integrazione pervenuta in data 22/10/2019), ivi compresa quella relativa al Rapporto Ambientale preliminare. Solo

successivamente può avviare il procedimento, anche adottando il proprio atto con l'individuazione del Soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Autorità competente per la VAS; In base ai punti sopra esposti, in assenza di uno specifico Atto emesso da codesto Comune per il Piano Attuativo di cui trattasi, si deve ritenere la convocazione della conferenza istruttoria di cui alla Vs. nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019, non effettuata da Autorità competente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 e dei punti 4. e 6. lett. b. della D.G.R. 233/2018.

3) in merito al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS da effettuare nell'ambito dell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al TU Governo del territorio e materie correlate: In linea con quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1, si ritiene che la Conferenza di Servizi per la Verifica di assoggettabilità a VAS debba essere convocata successivamente alla adozione del Piano Attuativo da parte del Comune, in modo tale da permettere allo stesso Ente, nei termini previsti, di poter acquisire:

- il parere comunale in materia idraulica, previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 56, comma 12 della legge regionale n. 1/2015 e ss.mm. ii;

- il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 56, comma 14 della l.r. 1/2015, per gli interventi ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (nello specifico art. 142, comma 1, lett. c);

- il parere della Amministrazione Comunale, espresso con Deliberazione della Giunta (di adozione del P.A.), in generale sulla proposta di Piano Attuativo e in particolare sulla proposta contenuta all'interno dello stesso riguardante le Opere di Urbanizzazione Primaria. Trattandosi queste ultime di opere pubbliche a tutti gli effetti, ancorché la realizzazione venga affidata al soggetto proponente previa stipula di apposita convenzione con il Comune, la competenza sulla loro approvazione è prerogativa della Giunta Comunale, che può anche chiedere di apportare modifiche al progetto o può anche non approvarlo.

Premesso quanto sopra, con la presente, a seguito della verifica della documentazione presentata, ivi compresa quella integrativa, acquisita dalla Regione Umbria e resa disponibile dalla stessa per via telematica in data 22/10/2019 con nota prot. n. 0196202, si esprime parere di non esclusione a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'intervento in oggetto, per le seguenti motivazioni:

a) notevole dimensione dell'area di intervento.

L'estensione dell'area oggetto di intervento, ricompresa all'interno del comparto edificabile, è di mq. 55.242,00 circa, con previsione di utilizzazione massima pari a mq. 24.858,90. Il Piano attuativo prevede la realizzazione di edifici per una superficie totale di mq. 10.961,43, di cui mq. 9.226,43 interessano l'impianto di cui all'oggetto del proponente (Enersi Thecnology S.A. S.r.l.) e di cui mq. 1.735,00 interessano altri proprietari, per la realizzazione di un fabbricato industriale/artigianale. All'interno del comparto edificabile è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, strade pubbliche, parcheggi pubblici, pubblica illuminazione, rete fognatura pubblica, rete di distribuzione B.T., rete idrica, ecc.. E' prevista inoltre la realizzazione di opere esterne al comparto, per l'allaccio delle nuove reti a quelle pubbliche esistenti, nonché la realizzazione di una condotta interrata per il trasporto del gas metano al punto di distribuzione più vicino (ml. 850,00 circa).

b) Presenza, all'interno dell'area di intervento e zona limitrofa, di area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Come ribadito dalla nota prot. n. 0007485 in data 16/04/2019, del Ministero per Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, l'area in questione ricade in parte all'interno di un vincolo paesaggistico (art. 142, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004). L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

Dunque, nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Comune) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia

accertata la compatibilità paesaggistica e, ove ricorra il caso, affinché ne sia rilasciata l'autorizzazione, previa acquisizione del parere vincolante del Soprintendente. Il Piano Attutivo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, di cui obbligatoriamente fanno almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici. Il Comune è tenuto a trasmettere il parere unitamente agli elaborati del piano attuativo, e del progetto delle opere di urbanizzazioni e infrastrutturali previste, sul quale si esprime la Soprintendenza ai fini della approvazione del piano stesso.

Come evidenziato, sulla proposta progettuale di cui all'oggetto, la Soprintendenza si è già espressa in merito con parere negativo:

“(... omissis ...) A fronte delle considerazioni sopra esposte, si rilevano delle criticità al progettato intervento in quanto:

- la costruzione del nuovo impianto in una zona che, benché destinata ad espansione industriale, presenta ad oggi connotati agricoli e naturali in continuità su tre lati del lotto, costituisce un'alterazione dei caratteri peculiari del paesaggio e dell'equilibrio percettivamente consolidato di quest'area nel contesto tutelato di appartenenza;

- l'introduzione di nuove volumetrie che per forma, dimensioni e materiali, risultano estranee all'ambito prevalente di riferimento sopra descritto, determina altresì un significativo impatto in termini di relazioni visive e spaziali esistenti fra l'ambito costruito e quello naturale, apprezzabili sia a breve che a lunga distanza. Si ricorda a tal proposito che per una maggiore compatibilità i criteri progettuali dovrebbero quindi concentrarsi sugli ambiti ad oggi maggiormente compromessi. Pertanto per quanto di competenza, esprimendosi questa Soprintendenza sull'area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c del D.Lgs. 42/04 e corrispondente alla fascia di 150 metri dalle sponde o i piedi degli argini del fiume, prescrive che le nuove strutture debbano mantenersi al di fuori dell'area tutelata. Si segnala a tal proposito che negli elaborati di progetto il limite di rispetto è stato invece considerato per una fascia di 100 ml. Inoltre ai fini della salvaguardia della predetta area tutelata, per gli eventuali interventi posti ai margini di questa dovranno comunque essere attuate tutte le opportune opere di mitigazione tramite il potenziamento della vegetazione tale da garantire dall'esterno un effetto schermante.” Dall'esame della documentazione integrativa presentata si è rilevato che le modifiche apportate non hanno sanato il vizio riscontrato. Infatti si è rilevato che nella nuova soluzione progettuale, all'interno dell'area di tutela dei 150 ml. dalle sponde o piedi degli argini del fiume (“Torrente Aia”), permangono ancora: a) le serre per compostaggio/vermi/compostaggio, di superficie pari a mq. 4.760,00 circa, che non possono essere considerate strutture mobili, in quanto dotate di fondazione in cemento con strutture in elevazione di metallo, e vasche in cemento; b) parte della viabilità veicolare attorno alle stesse; c) viabilità e parcheggi nella parte sud dell'area interessata dal piano attuativo;

che comportano comunque consumo e trasformazione del suolo, prevedendo l'utilizzo di bynder, massicciata bituminosa, tappetino di usura, cordolo in cemento, ecc.

c) presenza nel territorio circostante di abitazioni, insediamenti abitativi e attività sensibili.

L'impianto in oggetto, è ubicato a breve distanza da abitazioni esistenti, sparse nel territorio, come evidenziato anche nella tavola di progetto n. 11, (distanze variabili tra i 155,40 ml. e i 321,90 ml.), nonché a distanze inferiori a 1.500,00 ml. da aree residenziali, individuate dal P.R.G., e comunque esistenti (ml. 1.300,00 circa dal centro abitato di Vascigliano; ml. 950,00 circa dal centro abitato di Colmartino). Da rilevare inoltre la presenza nel centro abitato di Vascigliano di un'attività sensibile (scuola elementare) posta quindi a ml. 1.300 dall'impianto. Anche l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto è ricompresa all'interno del perimetro del centro abitato (Tav. 10CA del P.R.G. – PS).

d) Necessità di tutela della salute pubblica.

L'impianto alimentato da fonti rinnovabili in progetto, come riportato anche al punto precedente è ubicato a distanza inferiore di 1.500 ml. da aree residenziali, individuate dal P.R.G., e comunque esistenti. Entro i 1.500 ml. dall'impianto sono infatti presenti il centro abitato di Colmartino, e il centro abitato di Vascigliano, dove in quest'ultima zona residenziale è presente anche una scuola elementare. Anche l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi è ricompresa all'interno del perimetro del centro abitato (Tav. 10CA del P.R.G. – PS).

La normativa nazionale sugli “impianti energetici” alimentati da fonti rinnovabili, prevista e introdotta dal D.Lgs. 387/2003, come modificato ed integrato con D.Lgs. 28/2011, ha previsto apposite Linee Guida (approvate con DM 10/09/2010) per individuare le “aree non idonee” per l’installazione di tali impianti. Le Regioni avrebbero poi dovuto legiferare di conseguenza, così come è avvenuto in Umbria con il Regolamento n. 7/2011 e s.m.i., poi modificato dalla D.G.R. n. 40/2012, che ha introdotto ulteriori “aree non idonee”. In particolare, con la Modifica n° 7 – approvata con la D.G.R. 40/2012, la Regione Umbria ha stabilito un vincolo assoluto per gli impianti alimentati con sostanze putrescibili destinati alla produzione di energia elettrica. Con tale norma (Modifica n°7), di evidente carattere sanitario, si vieta comunque la costruzione di tali impianti a distanza inferiore di 1.500 metri da “aree residenziali come individuate dal PRG”. Non è revocabile in dubbio che, pur in mancanza di una delibera di recepimento dell’art.8 bis del D.lgs. 28/2011, in forza del più generale principio di cautela e prevenzione, tale normativa sugli impianti di produzione di energia elettrica deve essere applicata agli impianti di produzione di biometano e con essa i relativi divieti previsti per le aree non idonee riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui alla “Modifica n° 7” del Regolamento Regionale n. 7 del 29 luglio 2011. Da qui l’incompatibilità sanitaria dell’impianto di produzione biometano, con il territorio residenziale circostante risulta del tutto evidente. Il divieto previsto nella “Modifica n° 7” della D.G.R. n. 40/12 si riferisce, infatti, non tanto agli effetti (ovvero alle c.d. “emissioni” in atmosfera) prodotti dal “combustore” (ovvero dal dispositivo che brucia biomasse per poi alimentare il dispositivo che produce elettricità), bensì alla pericolosità sanitaria delle materie putrescibili, quale frazione organica dei rifiuti urbani, o dei sottoprodotti agricoli per la produzione di biometano avanzato, nel caso di specie, che alimentano l’impianto e alla loro non corretta gestione (emissione di cattivi odori, germi patogeni, gas tossici prodotti dalla loro fermentazione ecc.), così come è illustrato nella stessa scheda, allegata alla D.G.R. n. 40/2012, con la quale si giustifica il divieto. La disciplina riguardante gli impianti di produzione di biometano da fonti rinnovabili è stata introdotta solo a decorrere dal 2014, con il D.L. n.91 del 26 aprile 2014 che ha semplicemente aggiunto l’art.8-bis al D.Lgs. 28/2011, modificativo ed integrativo del D.Lgs. 387/2003. La norma di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2012, a sua volta, impone la preventiva verifica sulla idoneità o meno dell’area scelta per la costruzione di impianti energetici, secondo le richiamate Linee Guida e i Regolamenti Regionali. Si devono ritenere quindi applicabili, per quanto adattabili al biometano, le stesse norme abilitative degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero la Normativa statale D.Lgs. 387/03, D.Lgs 28/11, D.M. 10/9/10 Linee Guida e la Normativa regionale”. Appare illogico infatti considerare che, se le sostanze putrescibili da trattare sono destinate a produrre energia, queste devono stare a non meno di 1.500 metri dalle aree residenziali, mentre se le stesse sostanze putrescibili sono destinate a produrre biometano esse possano stare anche a ridosso delle aree residenziali. Non di meno è da considerare che, oltre alla presenza di materia putrescibile, nel processo lavorativo e produttivo è riscontrabile la presenza di: Anidride carbonica – produzione; Idrogeno - produzione, impiego, deposito; Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti; Sanse - estrazione con solventi; Acido formico - produzione, impiego, deposito; Acido solforico - produzione, impiego, deposito. Ai sensi dell’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, le “manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti (... omissis ...) debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. Tenuto conto della vicinanza dell’impianto ai centri abitati di Colmartino e di Vascigliano, compresa la scuola elementare, nonché la presenza vicino allo stesso, di abitazioni sparse nel territorio agricolo (a distanze di ml. 150 – 200 circa - come indicato nella Tav. 11 di progetto) la sua realizzazione deve essere vietata.

Quanto sopra fatto salva, da parte della società proponente dell’applicazione di misure volte a garantire, con particolari cautele, soluzioni costruttive innovative, speciali procedimenti produttivi, ecc, l’incolumità del vicinato e la salute degli abitanti. Devono essere inoltre valutati i rischi connessi con il ciclo produttivo, da intendersi quale produzione di rifiuti (derivanti da residui di evaporazione e condensazione, da trattamento de lavaggio di membrane MBR, inerti

e olio dalle vasche di prima pioggia, fanghi di depurazione dalle fosse imhoff biometano e vermi compostaggio, ecc.).

e) *Idoneità della viabilità di accesso all'impianto e valutazione incremento traffico veicolare pesante.*

L'approvvigionamento dei sottoprodotti agricoli, necessari al funzionamento dell'impianto in oggetto, avviene da zone lontane dall'ubicazione dell'impianto. Nel Rapporto Ambientale Preliminare viene dichiarato che tali sottoprodotti provengono da "zone agricole vicine o comunque dislocate nei territori limitrofi". Tale asserzione risulta priva di fondamento in quanto nel territorio comunale di Stroncone e in quelli vicini non sono presenti allevamenti intensivi che possano produrre, anche se in un periodo di un anno, le quantità indicate per il funzionamento dell'impianto (sansa di olive 6.000 ton/anno; reflui animali – liquame bovino 30.780 ton/anno;

acque di vegetazione – Av 3.080 ton/anno; Pollina 11.536,80 ton/anno; Letame Bovino e letame coniglio 25.455 ton/anno; letame ovi-caprino 3.00 ton/anno; siero di latte concentrato 10.000 ton/anno).

Tale approvvigionamento infatti risulta previsto con un totale di 125-130 automezzi/settimana dall'azienda ubicata nel Comune di Viterbo, a circa 40 km. dall'impianto in oggetto, che ha reso la propria disponibilità in proposito. Deve pertanto essere valutato con attenzione l'incremento del traffico veicolare effettuato con mezzi pesanti, nonché l'idoneità della viabilità esistente principale e secondaria, che risulta interessata dal traffico suddetto. Da evidenziare che la maggior parte della viabilità interessata attraversa centro abitati anche di Comuni limitrofi e confinanti, (compresi quelli fuori Regione Umbria).

f) *Valutazione effetti cumulativi.*

Atteso che la Direttiva 2001/42/CE introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura finalizzata a garantire l'integrazione della componente ambientale nei processi di pianificazione/programmazione dei nuovi Piani e Programmi attraverso l'interazione tra la pianificazione e la valutazione nel corso del periodo di impostazione, redazione e approvazione degli stessi.

Ponendosi quindi la VAS l'obiettivo di assicurare che i Piani e Programmi risultino coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il procedimento previsto dalla stessa risulta il contesto più adeguato a una pertinente analisi e valutazione di effetti, anche cumulativi, indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio. Non vi è dubbio che tale analisi non può limitarsi alla sola area compresa all'interno del comparto edificabile, ma deve riguardare un'ampia porzione di territorio. Considerato che sul Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Stroncone non è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, appare oltremodo coerente con il quadro normativo vigente in materia, la necessità di sottoporre a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica l'intervento in oggetto.

AURI Umbria. *Parere prot. n. 0210870 del 12/11/2019 con il quale si comunica che, "La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 0200636 del 29/10/2019, acquisita al prot. n. 9229 del 29/10/2019, relativa a quanto in oggetto. Si comunica la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, interessato con PEC AURI prot. n. 9241 del 30/10/2019, sta provvedendo alle verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali fabbisogni ed interferenze delle opere in oggetto, con le infrastrutture di pubblico acquedotto e di fognatura in gestione, il cui esito sarà comunicato dallo stesso nei termini previsti dalla Conferenza dei Servizi. Ciò premesso si evidenzia fin da subito che il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in*

concessione. Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 11 del 27/07/2018".

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0221866 del 28/11/2019 con il quale si comunica che, "Con riferimento alle note sul procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenute dalla Regione Umbria in data 29.10.2019 ns. prot. n. 20521 e 13.11.2019 ns prot. 21134;

presa visione della relativa documentazione consultabile sul supporto informatico del cloud regionale al link <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAsB29E>, dalla quale si evince che l'intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 2Va "Valle dell'Aia" a confine con l'Unità di Paesaggio 2Cb "Colline interne di Coppe-Stroncone", in un'area di espansione destinata dal PRG del Comune di Stroncone ad attività produttive, industriali ed artigianali (zona D1);

esclusivamente per quanto di competenza in merito alle Unità di Paesaggio del PTCP, si formulano le seguenti raccomandazioni:

- prevedere il rafforzamento delle reti ecologiche minori (quali siepi, filari alberati, ecc.) anche ai fini di mantenimento e potenziamento della connettività faunistica, attenendosi, riguardo alla scelta delle nuove piantumazioni, alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio;
- prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tecniche di bio-architettura per i nuovi interventi edilizi;
- per le sistemazioni esterne prevedere possibilmente l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- venga posta particolare attenzione nella risoluzione delle interferenze con sistemi di deflusso delle acque e/o di drenaggio dei campi, con indirizzo di mantenimento degli stessi.

Si evidenzia infine che, per l'esecuzione delle opere in prossimità della Strada Regionale n. 313 di Passo Corese, è necessario il rispetto della normativa stradale. Pertanto, poiché l'area ricade all'interno del centro abitato di Vascigliano, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, per le nuove costruzioni dovrà essere prevista una distanza di almeno 5 metri dal confine di proprietà stradale come disciplinato dall'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2015, salvo maggiori distanze previste dalla pianificazione urbanistica comunale e/o dal regolamento edilizio. Inoltre per i conseguenti accessi carrabili dovrà essere garantita la visibilità minima di 85 metri lungo la Strada Regionale su entrambi i lati degli accessi. In corrispondenza degli accessi carrabili dovrà essere installata la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal DPR 495/1992.

La scrivente Amministrazione si riserva di prescrivere, anche in fase esecutiva, eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio relative ai citati accessi carrabili".

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0221317 del 29/11/2019 con il quale si comunica che, "In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 09/04/2019, questo ufficio esaminata l'istanza di cui in oggetto; Visto l'art.146 del D.Lgs42/04;

Presa visione degli elaborati progettuali disponibili sul sito web della regione Umbria <http://www.regione.umbria.it/energia/procedure-autorizzative-in-itinere>, come indicato nell'avviso di indizione della Conferenza dei Servizi;

Premesso che l'area di intervento ricade in parte in area tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art.142, c.1, lett.c) del D.Lgs 42/04;

Considerato che l'intervento, inquadrato nell'ambito di un Piano Attuativo di iniziativa privata, tratta la realizzazione di un impianto di trasformazione di sottoprodotti in produzione di biometano, da ubicare in un'area attualmente libera e classificata dal PRG vigente a destinazione produttiva artigianale di espansione;

Considerato che il nuovo impianto, costituito da vari volumi (tra cui silos fino anche a 15 mt. di altezza, vasche trincee, serre, strutture per diverse attività ed opere accessorie), risulterebbe altresì visibile dalla strada principale come si evince dalla documentazione fotografica presentata;

Visto il parere della Soprintendenza prot.7485 del 16/04/2019, in cui si evidenziavano alcune criticità relative al fatto che l'area, sebbene confini a Nord con degli stabilimenti esistenti, sui rimanenti lati si pone in continuità con l'ambito fluviale e con quello agricolo, conservando al tempo stesso caratteri di naturalità;

Visto inoltre che con la stessa nota si prescriveva che le nuove strutture si mantenessero al di fuori dell'area tutelata e che si attuassero delle opportune opere di mitigazione;

Appreso inoltre che nell'ultima riunione del 18/04/2019, è emersa la necessità di sottoporre la proposta di Piano Attuativo a VAS, come riportato nella relativa convocazione della Conferenza istruttoria, acquisita agli atti 0021285 del 14/11/2019;

Visto che dagli ultimi elaborati progettuali si desume un leggero arretramento dei manufatti dal lato fiume e Preso Atto che nella corrispondente fascia di rispetto di 150 m, ricadrebbero "le serre per compostaggio/vermi-compostaggio, in quanto strutture mobili non affisse stabilmente al terreno; così come dichiarato dall'istante;

Visto che sono previste delle complessive opere di mitigazione consistenti nella piantumazione lungo il confine sia di "specie arboree ed arbustive di bordo (entro area avente larghezza 0,50 mt, delimitata da cordolo e cunetta di raccolta acqua di prima pioggia), oltre che di specie arboree (Tiglio, Cipresso, Busso, lauroceraso) ed arbustive (Ginestra); Visto che nelle airole è prevista la coltivazione di arbusti (Busso, Ginepro) e arboree forestali (Tiglio, Cameciparys, Lauroceraso);

a fronte di quanto riportato, questa Soprintendenza per quanto di competenza, pur rilevando delle migliorie rispetto alla prima proposta progettuale, ritiene che le criticità espresse con la precedente nota prot.7485 del 16/04/2019 non siano state del tutto superate.

Pertanto questo ufficio, per potersi esprimere sull'assoggettabilità o meno dell'intervento a VAS, richiede che questo sia integrato e modificato mediante opportune opere di compensazione, da sottoporre preliminarmente a questo ufficio, secondo le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- *Al fine di un migliore inserimento paesaggistico si ritiene opportuno che tutti i nuovi manufatti (anche copertura), presentino una finitura di tipo non riflettente, prediligendo colori tenui nella gamma cromatica delle terre o dei verdi tenui in grado di armonizzarsi con l'intorno.*
- *Laddove sia possibile (nel rispetto delle norme settoriali), si auspica l'uso di pavimentazioni permeabili. Nella progettazione degli spazi verdi pubblici, si ritiene inoltre opportuno evitare l'uso di cordoli o divisioni in cls, utilizzando piuttosto legno o altri materiali simili, più facilmente rimovibili.*
- *Dovrà essere posta particolare cura nella progettazione di adeguate opere di mitigazione, tali da garantire un effetto schermante dell'impianto. A tal proposito dovrà essere evitata una disposizione della vegetazione rigida o artificiosa (come risulta invece dall'attuale proposta progettuale) e dovrà piuttosto essere implementata e ricostituita, dove occorrente, la vegetazione ripariale esistente.*

Il progetto esecutivo delle opere di mitigazione dovrà essere preliminarmente sottoposto a questo ufficio e dovrà contenere gli elaborati aggiornati secondo le prescrizioni e indicazioni sopra riportate; le tavole grafiche con individuazione degli esemplari arborei esistenti, quelli da abbattere/spostare e dei nuovi da inserire (da scegliersi fra specie autoctone di adeguate dimensioni); foto-simulazioni realistiche dell'area ante e post intervento (ripresa dai punti principali da cui di vista a breve e lunga distanza e dalle strade di normale accesso); da cui sia possibile valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte (in termini di forme, materiali, cromatismi ecc..) rispetto al contesto tutelato di riferimento. La pratica rimarrà sospesa fino alla ricezione del materiale sopra indicato.

Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica. Parere prot. n. 0052459 del 17/03/2020 con il quale si comunica che, "Vista la nota PEC di convocazione della terza conferenza n. 045595 del 06/03/2020 e successiva nota PEC n.048011 del 10/03/2020. Presa visione della documentazione aggiornata al link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAsB29E>

si rileva che l'area interessata è ubicata immediatamente ad ovest dell'abitato di Stroncone, lungo la SR13 in adiacenza con la zona industriale di Vascigliano e con il torrente L'Aia, ad una

quota altimetrica di circa 185 metri s.l.m., presenta andamento pressoché pianeggiante, leggermente degradante verso il fosso. L'intervento prevede la realizzazione di un impianto di produzione di biometano avanzato in forma gassosa o liquida, con capacità produttiva 500 S mc/h e delle relative opere ed infrastrutture connesse, alimentato da sottoprodotti conformi all'articolo 184- bis del D.Lgs. n.152/2006 e contenute nell'Allegato 1 parte 2 - bis al D.lgs. 3 Marzo 2011 nr.28 come modificato dal D.Lgs. n.21 marzo 2017 n. 51, in digestione anaerobica, con recupero anidride carbonica e polifenoli, con produzione di Ammendante Compostato Misto. L'impianto avrà la capacità di immettere nella rete del gas naturale o fornire direttamente impianti di distribuzione di carburanti fino a 500 S mc/h di metano di origine completamente biologica e con purezza non inferiore al 95%, ottenendo annualmente quindi oltre 4.000.000 S mc annui di biocombustibile. Lo spazio occupato sarà di circa 6 ha e sarà sostanzialmente autonomo energeticamente attraverso la presenza di una macchina di cogenerazione alimentata dallo stesso biometano per una produzione locale di calore ed energia elettrica. All'interno dell'area dell'impianto sarà attivata un'attività di lombricoltura per la coltivazione di Humus da ammendante organico, presente in abbondanza come materia di risulta della biodigestione anaerobica. L'Humus ottenuto sarà venduto come fertilizzante di qualità in ambito nazionale.

Un'altra attività che verrà realizzata nel sito, sarà quella della fornitura del metano per autotrazione con un'officina dedicata alla trasformazione dei mezzi (vetture) da benzina a metano. La maggior parte dei silos (15 m. di altezza) e degli edifici sono posizionati a ridosso della strada e dell'adiacente area industriale (con relative aree di parcheggio), mentre nella parte centrale del lotto sono state posizionate le varie vasche coperte o scoperte e le trincee di compostaggio, lasciando un'ampia porzione di lotto a verde lungo il torrente e la relativa area boschiva nel rispetto dei 100 m di inedificabilità assoluta e posizionando a ridosso di questa area e all'interno del limite di 150 m dall'argine fascia di rispetto art. 142 c1 D.Lgs 42/04) l'area adibita al posizionamento delle serre per compostaggio e vermi. La mitigazione paesaggistica dell'intervento prevede, da un punto di vista vegetazionale, l'inserimento di numerosi alberi per ciascun lotto lungo il perimetro dell'area edificata e intorno ai parcheggi e sul fronte prospiciente la strada. A tale proposito si chiede di disporre gli alberi con garanzia di rapido accrescimento e di tipo autoctono e in modo da essere in continuità con la vegetazione già presente nelle aree circostanti. La vegetazione dovrà essere disposta per fasce irregolari in ordine sparso, al fine di conseguire un effetto di naturalità e non per file geometriche, nei parcheggi bisognerà avere l'accortezza di prevedere il massimo ombreggiamento possibile attraverso il verde. Le colorazioni degli edifici e i materiali da adottare dovranno essere in sintonia con il paesaggio circostante, vanno scelti colori non lucidi riflettenti ma opachi e che riprendano le colorazioni delle terre e della vegetazione circostante. Per la segnaletica, non si dovranno superare quelli che sono i limiti in altezza degli edifici e le segnaletiche dovranno essere ricondotte all'essenziale, sia come colorazioni che nelle dimensioni. Si dovrà verificare, anche tramite l'ausilio di fotosimulazioni, un inserimento paesaggistico sostenibile paesaggisticamente e di qualità. Per l'installazione delle nuove serre (per compostaggio e vermi) ricadenti in area soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) fiumi torrenti e corsi d'acqua, la realizzazione degli interventi è soggetta a preventiva Autorizzazione Paesaggistica in quanto il rilascio compete al Comune interessato, giusto il disposto di cui all'art. 111 della LR n. 1/2015.

AURI Umbria. Parere prot. n. 0053963 del 19/03/2020 con il quale si comunica che, "La presente quale integrazione alla precedente comunicazione AURI prot. n. 9366 del 04/11/2019 di riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 0200636 del 29/10/2019, acquisita al prot. n. 9229 del 29/10/2019, relativa a quanto in oggetto. Si trasmette in allegato la nota predisposta in esito delle verifiche dalla SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, prot. n. 0034993 21/11/2019 acquisita al prot. AURI 9885 del 21/11/2019 nella quale con dettagliata motivazione, esprime parere negativo al recapito delle acque reflue industriali dell'insediamento proposto, nell'impianto di depurazione in gestione di Vascigliano.

Nello stesso parere si prescrive il recapito nella pubblica fognatura di gestione delle sole acque nere di natura domestica, conferendo su corpo idrico superficiale le acque bianche, al fine di non compromettere la funzionalità del depuratore di Vascigliano. Non si rilevano infine criticità

nella fornitura idrica pur ponendo in capo al proponente gli oneri di allaccio alla rete del pubblico acquedotto”.

Sii - Servizio idrico integrato – Parere allegato

“Con riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

_ Preso atto delle Vs. comunicazione del 30/10/2019 (rif. prot. 9241) e del 04/11/2019 (rif. prot. 9366).

_ Vista la nota della Regione Umbria n. 0200636 del 29/10/2019 invitata ad AURI con la quale comunicava l'avvio della Procedura Verifica Assoggettabilità a VAS - Istanza autorizzazione unica costruzione impianto produzione biometano in località Vascigliano nel Comune di Stroncone;

_ Esaminata dai Soci gestori la procedura di Verifica Assoggettabilità a VAS Istanza autorizzazione unica costruzione impianto produzione biometano in località Vascigliano nel Comune di Stroncone;

_ Visto il Regolamento ATI 4 approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

_ Preso atto che l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019 per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI con Delibera n° 11 del 27/07/2018;”

L'intervento prevede la Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato in forma gassosa o liquida, con capacità produttiva 500 Smc/h e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Nella relazione delle opere di urbanizzazione, pagina 3, si evidenziano delle incongruenze con altro sito, che non hanno attinenza con l'opera dell'istanza. Nonostante ciò, per quanto riguarda gli allacci alle infrastrutture a rete in gestione della Sii si evidenzia preliminarmente quanto segue:

- DEPURAZIONE:

Dalla documentazione visualizzata, si prevede di trattare le acque di processo in un impianto interno (MBR) e di trattare le acque di prima pioggia con classico sistema grigliatura, dissabbiatura, decantazione e disoleazione per poi riunirle e immetterle in fognatura pubblica. La fognatura ha esito nell'impianto di trattamento di Stroncone – Vascigliano. Tale depuratore è dimensionato per 1400 A.E. per effluvi civili, ha un sistema di trattamento sostanzialmente basato su biodischi, ed è decisamente datato. Ciò lo rende particolarmente sensibile a reflui non esclusivamente di origine domestica, contenenti ad esempio quantità, anche basse, di idrocarburi. Il recapito di acque di processo trattate, di acque di pioggia (prima e seconda), per quanto attiene alla qualità delle stesse, va a rendere la funzionalità dell'impianto di Vascigliano subordinata al corretto e completo trattamento delle acque in recapito, e quindi alle buone pratiche e procedure della ditta. Per quanto attiene i quantitativi, il depuratore di Vascigliano ha capacità di trattare circa 14 mc/h di refluo, in gran parte esaurita in quanto impegnata dal refluo che già perviene. Le acque di pioggia, che si prevede di scaricare in toto dopo il trattamento, sono dell'ordine di grandezza di oltre 400 mc/h oltre a quelle di processo la cui quantità non è neanche indicata. Quindi per quanto sopra esposto, si esprime parere negativo al recapito delle suddette acque al depuratore esistente.

Si ritiene altresì che non è opportuno ammettere qualsivoglia tipo di acqua reflua da una tale tipologia di impianto, mentre è opportuno, vista anche la adiacenza della attività con il corpo idrico ricettore, che l'attività si doti di proprio idoneo impianto per tutte le acque prodotte e che abbia un autonomo scarico su corpo idrico superficiale.

Resta inteso poi che trattandosi di acque reflue industriali il richiedente dovrà predisporre gli atti per richiedere apposita AUA.

- RETE FOGNARIA

Il nuovo immobile ad uso industriale, preso atto di quanto sopra evidenziato, potrà quindi confluire i reflui delle sole acque nere civili dei servizi igienici presso il collettore fognario pubblico in Via Malvetani Le acque bianche, come quelle industriali opportunamente trattate,

dovranno essere inviate in apposito collettore dedicato e/o raccolte in apposita vasca di accumulo con esubero su corpo idrico superficiale di prossimità.

- **RETE IDRICA:**

L'allaccio al pubblico alla rete idrica in gestione Sii sarà a totale carico del proponente secondo quanto riportato sulla relazione generale di progetto relativa alle opere di urbanizzazione (paragrafo 1 Rete Idrica); verrà installato a limite della proprietà pubblica un misuratore il cui diametro massimo e pari a ½ " e le modalità di allaccio dovranno rispettare i requisiti stabiliti dall'ATI 4 Umbria (ora Auri) "disposizioni tecniche di allacciamento acquedotto" – "dettaglio punto di consegna d2". Inoltre, si evidenzia fin da ora che qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti in gestione alla Sii per esigenze idriche superiori a quelle attuali, le stesse dovranno essere espletate e realizzate come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio".

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0054164 del 19/03/2020 con il quale si comunica che, "Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 45595 del 06.03.2020, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa al Piano Attuativo del Comune di Stroncone per il giorno 18 Marzo 2020;

Vista la documentazione progettuale presentata, in sostituzione di quanto già agli atti, in particolare il Rapporto preliminare ambientale;

Premesso che

Il Piano Attuativo di Iniziativa Privata è proposto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. 1/2015, dalla Società Enersi Technology società agricola S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano, nella zona industriale del Comune di Stroncone in Località Vascigliano;

L'area è individuata nel PRG come zona OG1 – Prevalentemente Artigianale e Industriale, disciplinata dall'art. 17 delle NTA della parte Operativa del PRG "aree produttive industriali ed artigianali destinate a nuovi insediamenti industriali ed artigianali, anche per produzioni legate all'agricoltura", all'interno della macroarea delle "zone produttive industriali artigianali" individuate dal PRG parte Strutturale;

Per l'edificazione dell'area la norma sopra citata prevede la presentazione del Piano Attuativo da parte dei proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG;

Nella disponibilità della Società Enersi Technology società agricola S.r.l. è una superficie di mq. 50.358, maggiore del 51% dell'area del comparto individuato dal PRG pari a mq. 55.242;

Il comparto è stato suddiviso in due Unità: la UMI1 (di proprietà della Enersi Technology società agricola S.r.l) e UMI2 (altri proprietari) al fine di garantire la sistemazione complessiva dell'area e la relativa attuazione;

La superficie realizzabile prevista nel Comparto è di mq 4.500/ha, per complessivi mq. 24.858,90;

Rilevato che:

L'area è posta a Sud dell'attuale zona di Vascigliano di Stroncone, delimitata dalla Strada Statale n. 313 di Passo Corese da un lato e dal torrente Aia dall'altro;

Come dichiarato nel paragrafo "compatibilità dell'intervento ai vincoli ambientali e urbanistici" del Rapporto Ambientale Preliminare, il Piano attuativo prevede di lasciare un'ampia porzione di lotto a verde lungo il torrente e la relativa area boschiva nel rispetto dei 100 m di inedificabilità assoluta e posizionando a ridosso di questa area, e all'interno del limite di 150 m dall'argine (fascia di rispetto art. 142 comma 1 D.Lgs. 42/04);

La superficie realizzabile afferente alla UMI1 è di mq. 22.661,37 e quella alla UMI2 di mq. 2197,53;

Come dichiarato dal Comune, gli standard urbanistici a servizio dell'intervento, sono calcolati con riferimento alle NTA del PRG che rimandano al RR 7/2010 abrogato e sostituito dal RR 2/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, che il Piano attuativo in esame dovrà approfondire quanto di seguito riportato:

Il progetto della viabilità ed i relativi parcheggi dovranno assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dai provvedimenti di attuazione del Codice della Strada;

In considerazione che il Piano Attuativo proposto è adiacente alla Strada Statale n. 313 di Passo Corese, dovranno essere rispettate le norme inerenti le fasce di rispetto e le aperture di accessi sulla viabilità medesima dall'Ente proprietario della strada. Preme sottolineare, sebbene il riferimento alla conformità sia già contenuto nel Piano Attuativo, che gli interventi previsti dovranno essere conformi alle seguenti normative:

Alle dotazioni territoriali e funzionali minime afferenti all'insediamento previsto nel rispetto del Regolamento Regionale 2/2015

Alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, della L.R. 1/2015;

Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sul Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0053969 del 20/03/2020 con il quale si comunica che, "In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 9-04-2019, questo Ufficio esaminata l'istanza di cui in oggetto; Visto l'art. 146 del D.lg.s 42/04;

PREMESSO che l'area d'intervento ricade in parte in area tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.c del D.lgs. 42/04;

CONSIDERATO che l'intervento, inquadrato nell'ambito di un Piano Attuativo di iniziativa privata, tratta la realizzazione di un impianto di trasformazione di sottoprodotti in produzione di biometano, da ubicare in un'area attualmente libera e classificata dal Prg vigente a destinazione produttiva artigianale di espansione;

CONSIDERATO che il nuovo impianto, costituito da vari volumi (tra cui silos fino anche a 15 mt di altezza, vasche, trincee, serre, strutture per diverse attività ed opere accessorie), risulterebbe altresì visibile dalla strada principale come si evince dalla documentazione fotografica presentata;

VISTO il parere della Soprintendenza prot. 7485 del 16-04-2019, in cui si evidenziavano alcune criticità relative al fatto che l'area, sebbene confini a Nord con degli stabilimenti esistenti, sui rimanenti lati si pone in continuità con l'ambito fluviale e con quello agricolo, conservando al tempo stesso caratteri di naturalità;

VISTO inoltre che con la stessa nota si prescriveva che le nuove strutture si mantenessero al di fuori dell'area tutelata e che si attuassero delle opportune opere di mitigazione;

APPRESO inoltre che nella riunione del 18-03-2019, è emersa la necessità di sottoporre la proposta di Piano Attuativo a VAS, come riportato nella relativa convocazione della conferenza istruttoria, acquisita agli atti 0021285 del 14-11-2019;

VISTO gli elaborati successivamente presentati, su cui la Soprintendenza, con nota 22156 del 27-11-2019, pur rilevando delle migliorie rispetto alla proposta precedente, evidenziava che le criticità riscontrate nella precedente nota 7485 del 16-04-2019 non erano state del tutto superate e dettava quindi indicazioni per la stesura di una proposta migliorativa richiedendo inoltre che le fosse sottoposto il progetto esecutivo delle opere di mitigazione;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. 0023073 del 12-12-2019 con cui la Regione Umbria, a seguito della II Conferenza del 21-11-2019, comunicava la sospensione del procedimento e vista la successiva nota acquisita agli atti con prot. 0000500 del 9-01-2020, con cui la Regione trasmetteva i pareri nel frattempo pervenuti;

VISTO che il giorno 18 marzo 2020 si è tenuta la III Conferenza di servizi, inerente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTE le integrazioni e precisazioni acquisite agli atti con le ultime note 6188 del 08-04-20 e 0006090 del 06-04-20;

PRESA visione degli elaborati progettuali disponibili sul supporto informatico del cloud regionale dal link: <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAsB29E>;

Si comunica quanto segue:

Questa Soprintendenza riconferma le prescrizioni contenute nella precedente nota 22156 del 27-11-2019:

‘- Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico si ritiene opportuno che tutti i nuovi manufatti (anche in copertura), presentino una finitura di tipo non riflettente, prediligendo colori tenui nella gamma cromatica delle terre o dei verdi tenui in grado di armonizzarsi con l'intorno.

- Laddove sia possibile (nel rispetto delle norme settoriali), si auspica l'uso di pavimentazioni permeabili. Nella progettazione degli spazi verdi pubblici, si ritiene inoltre opportuno evitare l'uso di cordoli o divisioni in cls, utilizzando piuttosto legno o altri materiali simili, più facilmente removibili.

- Dovrà essere posta particolare cura nella progettazione di adeguate opere di mitigazione, tali da garantire un effetto schermante dell'impianto. A tal proposito dovrà essere evitata una disposizione della vegetazione rigida o artificiosa (come risulta invece dall'attuale proposta progettuale) e dovrà piuttosto essere implementata e ricostituita, dove occorrente, la vegetazione ripariale esistente.’

Inoltre, considerato che la documentazione non risulta completa, si rimane in attesa del già richiesto progetto esecutivo delle opere di mitigazione, ‘che dovrà essere preliminarmente sottoposto questo Ufficio e dovrà contenere: gli elaborati aggiornati secondo le prescrizioni e indicazioni sopra riportate; le tavole grafiche con individuazione degli esemplari arborei esistenti, quelli da abbattere/spostare e dei nuovi da inserire (da scegliersi fra specie autoctone di adeguate dimensioni); fotosimulazioni realistiche dell'area ante e post intervento (ripresa dai principali da cui di vista a breve e lunga distanza e dalle strade di normale accesso); da cui sia possibile valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte (in termini di forme, materiali, cromatismi ecc..) rispetto al contesto tutelato di riferimento. La pratica rimarrà sospesa fino alla ricezione del materiale sopra indicato’.

In attesa delle integrazioni richieste e in vista delle successive fasi del procedimento, si anticipa fin da ora, per quanto di competenza archeologica e relativamente al Piano attuativo, che le opere di urbanizzazione primaria ed in generale gli interventi edilizi attuati tramite successiva Convenzione con il Comune sono soggetti al D.Lgs. 50/2016, e in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il responsabile del procedimento e responsabile dell'istruttoria per gli aspetti paesaggistici è l'Arch. Serena Agresti, il responsabile dell'istruttoria per gli aspetti archeologici è la dott.ssa Elena Roscini, ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0066181 del 10/04/2020 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla nota di cui in oggetto, presa visione della documentazione integrativa trasmessa, dalla quale si evince che l'intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 2Va “Valle dell'Aia” a confine con l'Unità di Paesaggio 2Cb “Colline interne di Coppe-Stroncone”, in un'area di espansione destinata dal PRG del Comune di Stroncone ad attività produttive, industriali ed artigianali (zona D1);

esclusivamente per quanto di competenza in merito alle Unità di Paesaggio del PTCP, si ribadiscono le raccomandazioni già espresse nel precedente parere:

- prevedere il rafforzamento delle reti ecologiche minori (quali siepi, filari alberati, ecc.) anche ai fini di mantenimento e potenziamento della connettività faunistica, attenendosi, riguardo alla

scelta delle nuove piantumazioni, alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio;

- prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tecniche di bio-architettura per i nuovi interventi edilizi;
- per le sistemazioni esterne prevedere possibilmente l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- venga posta particolare attenzione nella risoluzione delle interferenze con sistemi di deflusso delle acque e/o di drenaggio dei campi, con indirizzo di mantenimento degli stessi.

Si evidenzia infine che, per l'esecuzione delle opere in prossimità della Strada Regionale n. 313 di Passo Corese, è necessario il rispetto della normativa stradale. Pertanto, poiché l'area ricade all'interno del centro abitato di Vascigliano, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, per le nuove costruzioni dovrà essere prevista una distanza di almeno 5 metri dal confine di proprietà stradale come disciplinato dall'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2015, salvo maggiori distanze previste dalla pianificazione urbanistica comunale e/o dal regolamento edilizio. Inoltre per i conseguenti accessi carrabili dovrà essere garantita la visibilità minima di 85 metri lungo la Strada Regionale su entrambi i lati degli accessi. In corrispondenza degli accessi carrabili dovrà essere installata la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal DPR 495/1992. La scrivente Amministrazione si riserva di prescrivere, anche in fase esecutiva, eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio relative ai citati accessi carrabili".

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0084701 del 15/05/2020 con il quale si comunica che, "In riferimento alla nota che si riscontra Questa Soprintendenza riconferma le prescrizioni nella precedente nota 22156 del 27/11/2019:

- Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico si ritiene opportuno che tutti i nuovi manufatti (anche di copertura), presentino una finitura di tipo non riflettente, prelidigento colori tenui nella gamma cromatica delle terre o dei verdi tenui in grado di armonizzarsi con l'intorno, laddove sia possibile (nel rispetto delle norme settoriali), si auspica l'uso di pavimentazioni permeabili. Nella progettazione degli spazi verdi pubblici. Si ritiene inoltre opportuno evitare l'uso di cordoli o divisioni in CLS, utilizzando piuttosto legno o altri materiali simili, più removibili.
- dovrà essere posta particolare cura nella progettazione di adeguate opere di mitigazione, tali da garantire un effetto schermante dell'impianto. A tal proposito dovrà essere evitata una disposizione della vegetazione rigida o artificiosa (come risulta invece dall'attuale proposta progettuale) e dovrà piuttosto essere implementata e ricostruita, dove occorrente, la vegetazione ripariale esistente.

Inoltre, considerando che la documentazione non risulta completa, si rimane in attesa del già richiesto progetto esecutivo delle opere di mitigazione, che dovrà essere preliminarmente sottoposto a questo ufficio e dovrà contenere: gli elaborati aggiornati secondo le prescrizioni e indicazioni sopra riportate; le tavole grafiche con individuazione degli esemplari arborei esistenti, quelli da abbattere/spostare e dei nuovi da inserire (da scegliersi fra specie autoctone di adeguate dimensioni); fotosimulazioni realistiche dell'area ante e post intervento (ripresa dai principali da cui di vista a breve e lunga distanza e dalle strade di normale accesso); da cui sia possibile valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte (in termini di forme, materiali, cromatismi ecc..) rispetto al contesto tutelato di riferimento. La pratica rimarrà sospesa fino alla ricezione del materiale sopra indicato.

In attesa delle integrazioni richieste e in vista delle successive fasi del procedimento, si anticipa fin da ora, per quanto di competenza archeologica e relativamente al Piano attuativo, che le opere di urbanizzazione primaria ed in generale gli interventi edilizi attuati tramite successiva Convenzione con il Comune sono soggetti al D.Lgs 50/2016, e in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere prot. n. 0117429 del 09/07/2020 con il quale si comunica che, "Con riferimento alla comunicazione acquisita con nota regionale PEC n. 112757 del 01.07.2020 si allegano alla presente i pareri di competenza della Sezione attività e piani comunali in materia

urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo e della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale.

Urbanistica

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione integrativa trasmessa, in particolare gli aggiornamenti inerenti il Rapporto Ambientale e le Tavole urbanistiche, si conferma il parere già espresso con prot. n. 54164 del 19.03.2020, che si allega in copia alla presente.

- allegato

“Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 45595 del 06.03.2020, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa al Piano Attuativo del Comune di Stroncone per il giorno 18 Marzo 2020;

Vista la documentazione progettuale presentata, in sostituzione di quanto già agli atti, in particolare il Rapporto preliminare ambientale;

Premesso che

Il Piano Attuativo di Iniziativa Privata è proposto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 della L.R. 1/2015, dalla Società Enersi Technology società agricola S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano, nella zona industriale del Comune di Stroncone in Località Vascigliano;

L'area è individuata nel PRG come zona OG1 – Prevalentemente Artigianale e Industriale, disciplinata dall'art. 17 delle NTA della parte Operativa del PRG “aree produttive industriali ed artigianali destinate a nuovi insediamenti industriali ed artigianali, anche per produzioni legate all'agricoltura”, all'interno della macroarea delle “zone produttive industriali artigianali” individuate dal PRG parte Strutturale;

Per l'edificazione dell'area la norma sopra citata prevede la presentazione del Piano Attuativo da parte dei proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG;

Nella disponibilità della Società Enersi Technology società agricola S.r.l. è una superficie di mq. 50.358, maggiore del 51% dell'area del comparto individuato dal PRG pari a mq. 55.242;

Il comparto è stato suddiviso in due Unità: la UMI1 (di proprietà della Enersi Technology società agricola S.r.l.) e UMI2 (altri proprietari) al fine di garantire la sistemazione complessiva dell'area e la relativa attuazione;

La superficie realizzabile prevista nel Comparto è di mq 4.500/ha, per complessivi mq. 24.858,90;

Rilevato che:

L'area è posta a Sud dell'attuale zona di Vascigliano di Stroncone, delimitata dalla Strada Statale n. 313 di Passo Corese da un lato e dal torrente Aia dall'altro;

Come dichiarato nel paragrafo “compatibilità dell'intervento ai vincoli ambientali e urbanistici” del Rapporto Ambientale Preliminare, il Piano attuativo prevede di lasciare un'ampia porzione di lotto a verde lungo il torrente e la relativa area boschiva nel rispetto dei 100 m di inedificabilità assoluta e posizionando a ridosso di questa area, e all'interno del limite di 150 m dall'argine (fascia di rispetto art. 142 comma 1 D.Lgs. 42/04);

La superficie realizzabile afferente alla UMI1 è di mq. 22.661,37 e quella alla UMI2 di mq. 2197,53;

Come dichiarato dal Comune, gli standard urbanistici a servizio dell'intervento, sono calcolati con riferimento alle NTA del PRG che rimandano al RR 7/2010 abrogato e sostituito dal RR 2/2015;

Tutto ciò premesso e considerato Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, che il Piano attuativo in esame dovrà approfondire quanto di seguito riportato:

Il progetto della viabilità ed i relativi parcheggi dovranno assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dai provvedimenti di attuazione del Codice della Strada;

In considerazione che il Piano Attuativo proposto è adiacente alla Strada Statale n. 313 di Passo Corese, dovranno essere rispettate le norme inerenti le fasce di rispetto e le aperture di accessi sulla viabilità medesima dall'Ente proprietario della strada. Preme sottolineare,

sebbene il riferimento alla conformità sia già contenuto nel Piano Attuativo, che gli interventi previsti dovranno essere conformi alle seguenti normative:

Alle dotazioni territoriali e funzionali minime afferenti all'insediamento previsto nel rispetto del Regolamento Regionale 2/2015

Alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, della L.R. 1/2015;

Si specifica inoltre che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sul Piano Attuativo in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Paesaggistica

Con nota PEC prot.n. 0112757 del 01/07/2020, sono state trasmesse le integrazioni relativamente al progetto in oggetto. E' stato comunicato con medesima nota che la documentazione consultabile ai fini istruttori e per prendere visione delle integrazioni al progetto si trova in consultazione al link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAsB29E>

Avendo la Sezione scrivente già trasmesso un parere PEC prot.n.0052459 il 17/03/2020, si riconfermano le raccomandazioni già espresse nel parere di cui sopra e in merito alla disposizione della vegetazione vista nelle tavole TAV URB1 e TAV URB 6: 'si dovrà avere l'accortezza di disporre la vegetazione di tipo autoctono per fasce irregolari in ordine sparso al fine di conseguire il più possibile un effetto di naturalità evitando file lineari e geometriche e nei parcheggi bisognerà avere l'accortezza di prevedere il massimo ombreggiamento possibile attraverso il verde".

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0117361 del 09/07/2020 con il quale si comunica che, "Con riferimento alla nota di cui in oggetto, pervenuta in data 04.07.2020 ns prot. n° 7267, presa visione della documentazione integrativa consultabile al link:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/2QHwfBp9DAs29E> ,

dalla quale si evince che l'intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 2Va "Valle dell'Aia" a confine con l'Unità di Paesaggio 2Cb "Colline interne di Coppe-Stroncone", in un'area di espansione destinata dal PRG del Comune di Stroncone ad attività produttive, industriali ed artigianali (zona D1); esclusivamente per quanto di competenza in merito alle Unità di Paesaggio del PTCP, si ribadiscono le raccomandazioni già espresse nei precedenti pareri:

- prevedere il rafforzamento delle reti ecologiche minori (quali siepi, filari alberati, ecc.) anche ai fini di mantenimento e potenziamento della connettività faunistica, attenendosi, riguardo alla scelta delle nuove piantumazioni, alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio;
- prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tecniche di bio-architettura per i nuovi interventi edilizi;
- per le sistemazioni esterne prevedere possibilmente l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- venga posta particolare attenzione nella risoluzione delle interferenze con sistemi di deflusso delle acque e/o di drenaggio dei campi, con indirizzo di mantenimento degli stessi.

Si evidenzia infine che, per l'esecuzione delle opere in prossimità della Strada Regionale n. 313 di Passo Corese, è necessario il rispetto della normativa stradale. Pertanto, poiché l'area ricade all'interno del centro abitato di Vascigliano, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, per le nuove costruzioni dovrà essere prevista una distanza di almeno 5 metri dal confine di proprietà stradale come disciplinato dall'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2015, salvo maggiori distanze previste dalla pianificazione urbanistica comunale e/o dal

regolamento edilizio. Inoltre per i conseguenti accessi carrabili dovrà essere garantita la visibilità minima di 85 metri lungo la Strada Regionale su entrambi i lati degli accessi. In corrispondenza degli accessi carrabili dovrà essere installata la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal DPR 495/1992.

La scrivente Amministrazione si riserva di prescrivere, anche in fase esecutiva, eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio relative ai citati accessi carrabili”.

Comune di Stroncone. Parere prot. n. 0120993 del 15/07/2020 con il quale si comunica che, “Con la presente, in riferimento all’istanza di autorizzazione unica richiamata in oggetto, e acquisita al prot. regionale n. 47893 dell’11/03/2019, presentata dalla società Enersi Technology Società Agricola S.r.l. (partita I.V.A.: 01529290551), per la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento (prot. n. 0068492 del 05/04/2019) e con successiva nota prot. n. 0071232 del 10/04/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90;

Richiamato il precedente parere di questo Comune prot. n. 4120 del 18/04/2019, con allegate le valutazioni e rilievi formulati in pari data dall’Area Urbanistica – Assetto del Territorio;

Visto l’esito della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/04/2019;

Vista la nota prot. n. 0196202 del 22/10/2019, con la quale la Regione Umbria comunicava l’avvenuta integrazione da parte del proponente, della documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo di Iniziativa Privata cui fa riferimento il progetto in oggetto;

Vista la successiva nota prot. n. 0196203 del 22/10/2019, con la quale la Regione Umbria:

- comunicava l’avvenuta integrazione da parte del proponente, della “richiesta documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, corredata anche dei documenti inerenti la VAS, che è stata acquisita dalla Regione Umbria in data 26/07/2019 ed iscritta al prot. n. 0145969 del 29/07/2019”;

- convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, ai fini della verifica delle integrazioni prodotte e per l’eventuale acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all’esercizio del progetto in argomento;

Presa visione degli elaborati progettuali acquisiti dalla Regione Umbria e resi disponibili dalla stessa per via telematica in data 22/10/2019;

Visto l’esito della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/10/2019;

Vista la nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019, con la quale la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale convocava, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 241/90, la Conferenza di Servizi istruttoria, da svolgersi con le modalità procedurali fissate dalla D.G.R. 233/2018, relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;

Richiamato il parere di questo Comune, prot. n. 11833 del 07/11/2019, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegate le valutazioni e rilievi formulati, con il quale si ribadiva “la necessità di sottoporre a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica l’intervento in oggetto”;

Visto l’esito della prima Conferenza di Servizi, della procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, tenutasi in data 07/11/2019, dal quale è emersa la necessità di integrare e completare la documentazione del Rapporto preliminare al fine di permettere una adeguata valutazione;

Vista la nota prot. n. 0209897 dell’11/11/2019 con la quale la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale convocava, la 2^a Conferenza di Servizi istruttoria;

Preso atto della integrazione documentale trasmessa da codesta Società in data 20/11/2019 (registrata al prot. n. 12289 in data 20/11/2019);

Visto l’esito della 2^a Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS, tenutasi il 21/11/2019, nel quale, nonostante l’avvenuta integrazione documentale in data 20/11/2019, si ravvisava da parte della Società proponente, la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti al fine di predisporre la documentazione idonea per procedere con la Verifica di cui trattasi;

Vista la nota della Regione Umbria prot. n. 0229204 del 09/12/2019, con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Richiamata la nota di questo Comune, prot. n. 12966 del 12/12/2019, con la quale si evidenziava la necessità di far pervenire le integrazioni utili alla procedibilità del Piano attuativo, che risultassero congrue rispetto ai pareri ed agli esiti della conferenza stessa, al fine di pervenire ad una stesura definitiva del progettato intervento;

Vista la nota della Regione Umbria prot. n. 0008138 del 17/01/2020, recante: "aggiornamento sullo stato del procedimento e puntualizzazioni";

Vista la nota prot. n. 0045595 del 06/03/2020 con la quale la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale convocava, la 3^a Conferenza di Servizi istruttoria, a seguito dell'integrazione documentale del 28/02/2020;

Visto l'esito della 3^a Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS, tenutasi il 18/03/2020, dal quale risulta la dichiarazione di sospensione dei termini procedurali in base ai disposti normativi dell'emergenza epidemiologica in corso. Dal verbale della suddetta Conferenza, risulta che: il Rapporto ambientale preliminare non aveva preso in esame i contenuti dei pareri pervenuti; non era stato effettuato un adeguato approfondimento, rispetto alle specifiche richieste registrate nel verbale della seduta del 21/11/2019; non erano stati indagati adeguatamente i potenziali effetti attesi sul contesto territoriale derivati dall'attivazione del nuovo impianto;

Vista la nota prot. n. 0112757 del 01/07/2020 con la quale la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale convocava, la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria;

Vista l'avvenuta integrazione documentale, effettuata il 17/06/2020 dalla società proponente; Esaminata la documentazione suddetta, ricomprendente oltre che nuovi elaborati, anche i precedenti modificati sulle indicazioni dei pareri e delle indicazioni emerse in sede di precedenti Conferenze, che di fatto costituisce una nuova soluzione progettuale sulla quale dover esprimere nuovamente un parere nel suo complesso;

Preliminarmente, anche sulla base del precedente parere espresso in data 07/11/2019, si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:

1) in merito alla convocazione della conferenza istruttoria di cui alla Vs. nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019, e seguenti:

Con riferimento all'autorizzazione unica di cui all'art. 5 (richiamato per gli impianti di biometano dall'art. 8) viene operato un rinvio all'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. L'Allegato 1 delle Linee Guida (disciplina di dettaglio) attuate con DM 10 settembre 2010, contiene l'elenco dei titoli di assenso che confluiscono nel procedimento unico (tra cui l'approvazione del Piano Attuativo, l'Autorizzazione Paesaggistica, il permesso di costruire, ecc). Dette istanze devono confluire nell'Autorizzazione Unica;

Ancorché l'art. 12 commi 1 e 3 del D.Lg.s. 29/12/2003 n. 387 in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (ove applicabile nella fattispecie), stabilisca che gli impianti "sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", ed il rilascio della relativa autorizzazione "costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", non sono state previste norme semplificate in materia di procedimento per la adozione/approvazione di dette varianti o per i piani urbanistici attuativi. Lo stesso vale sia per la normativa statale, che per la normativa regionale.

Il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Stroncone è stato sottoposto alle procedure di adozione e approvazione della ex-legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e quindi sullo stesso non è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, in quanto non ne ricorreva l'obbligo. Quindi tutti i piani attuativi e i programmi urbanistici devono essere sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;

Trova pertanto piena applicazione la vigente normativa regionale, in materia di procedimento, finalizzata alla Valutazione Ambientale Strategica, la quale individua (art. 6 - legge regionale

16 febbraio 2010, n. 12; punto 4. – D.G.R. 13 marzo 2018, n. 233) i Comuni quale autorità competente per la VAS, in ambito regionale, sui piani urbanistici e territoriali;

Lo stesso art. 241, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, individua quale autorità competente in materia di VAS, il Comune. Il Comune individua il Soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Autorità competente per la VAS. Tale funzione può essere affidata ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento del piano urbanistico interessato, oppure essere affidata alla Regione Umbria – Servizio competente in materia di valutazioni ambientali;

Il Comune di Stroncone con propria D.G.C. n. 53 del 22 maggio 2017, per l'Attuazione del Piano Regolatore Generale, ha stabilito le Direttive per l'individuazione dell'autorità competente per la Verifica di assoggettabilità a VAS e per la Valutazione Ambientale Strategica, indicando il Servizio Valutazione Ambientale e Strategica e sviluppo sostenibile, della Regione Umbria;

Il procedimento di VAS o di Verifica di assoggettabilità a VAS è effettuato nell'ambito dell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al TU Governo del territorio e materie correlate;

Nell'ambito dei termini del procedimento previsti dall'art. 56 della l.r. 1/2015 (TU Governo del territorio e materie correlate) per l'adozione/approvazione del piano attuativo, il Comune deve verificare preliminarmente la completezza della documentazione (ultima integrazione pervenuta in data 17/06/2020), ivi compresa quella relativa al Rapporto Ambientale preliminare. Solo successivamente può avviare il procedimento, anche adottando il proprio atto con l'individuazione del Soggetto che dovrà svolgere le funzioni di Autorità competente per la VAS;

In base ai punti sopra esposti, in assenza di uno specifico Atto emesso da codesto Comune per il Piano Attuativo di cui trattasi, si deve ritenere la convocazione della conferenza istruttoria di cui alla Vs. nota prot. n. 0200636 del 29/10/2019 e successive, non effettuata da Autorità competente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 e dei punti 4. e 6. lett. b. della D.G.R. 233/2018.

2) in merito al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS da effettuare nell'ambito dell'iter di formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al TU Governo del territorio e materie correlate:

In linea con quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1, si ritiene che la Conferenza di Servizi per la Verifica di assoggettabilità a VAS debba essere convocata successivamente alla adozione del Piano Attuativo da parte del Comune, in modo tale da permettere allo stesso Ente, nei termini previsti, e sulla base della proposta progettuale definitiva a seguito delle integrazioni prodotte nel tempo, e da ultimo in data 17/06/2020), di poter acquisire:

- il parere comunale in materia idraulica, previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 56, comma 12 della legge regionale n. 1/2015 e ss.mm. ed ii;

- il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 56, comma 14 della l.r. 1/2015, per gli interventi ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (nello specifico art. 142, comma 1, lett. c);

- il parere della Amministrazione Comunale, espresso con Deliberazione della Giunta (di adozione del P.A.), in generale sulla proposta di Piano Attuativo e in particolare sulla proposta contenuta all'interno dello stesso riguardante le Opere di Urbanizzazione Primaria. Trattandosi queste ultime di opere pubbliche a tutti gli effetti, ancorché la realizzazione venga affidata al soggetto proponente previa stipula di apposita convenzione con il Comune, la competenza sulla loro approvazione è prerogativa della Giunta Comunale, che può anche chiedere di apportare modifiche al progetto o può anche non approvarlo.

Premesso quanto sopra, con la presente, a seguito della verifica della documentazione presentata, ivi compresa quella integrativa, acquisita dalla Regione Umbria e resa disponibile dalla stessa per via telematica in data 01/07/2020 con nota prot. n. 0112757, si esprime parere di non esclusione a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'intervento in oggetto, per le seguenti motivazioni:

a) notevole dimensione dell'area di intervento.

L'estensione dell'area oggetto di intervento, ricompresa all'interno del comparto edificabile, è di mq. 55.242,00 circa, con previsione di utilizzazione massima pari a mq. 24.858,90. Il Piano attuativo prevede la realizzazione di edifici per una superficie totale di mq. 10.961,43, di cui mq. 9.226,43 interessano l'impianto di cui all'oggetto del proponente (Enersi Thecnology S.A. S.r.l.) e di cui mq. 1.735,00 interessano altri proprietari, per la realizzazione di un fabbricato industriale/artigianale. All'interno del comparto edificabile è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, strade pubbliche, parcheggi pubblici, pubblica illuminazione, rete fognatura pubblica, rete di distribuzione B.T., rete idrica, ecc. E' prevista inoltre la realizzazione di opere esterne al comparto, per l'allaccio delle nuove reti a quelle pubbliche esistenti, nonché la realizzazione di una condotta interrata per il trasporto del gas metano al punto di distribuzione più vicino (ml. 850,00 circa).

b) Presenza, all'interno dell'area di intervento e zona limitrofa, di area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, da sottoporre anche a preventiva Verifica dell'interesse Archeologico. Come ribadito dalla nota prot. n. 0007485 in data 16/04/2019, del Ministero per Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, l'area in questione ricade in parte all'interno di un vincolo paesaggistico (art. 142, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004). L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione. Dunque, nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Comune) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e, ove ricorra il caso, affinché ne sia rilasciata l'autorizzazione, previa acquisizione del parere vincolante del Soprintendente. Rilevato che parte delle opere (viabilità privata, mitigazione paesaggistica con inserimento di nuova vegetazione, OO.UU. primaria quali Verde pubblico attrezzato e parcheggio), anche a seguito delle ultime modifiche apportate, ricadono all'interno di tali aree, per la realizzazione delle stesse deve essere acquisita l'autorizzazione da parte del Comune, mediante la procedura del Piano Attuativo e il successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stessa, in base alle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 111 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1. Il Piano Attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, di cui obbligatoriamente fanno almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici. Il Comune è tenuto a trasmettere il parere unitamente agli elaborati del piano attuativo, e del progetto delle opere di urbanizzazioni e infrastrutturali previste, sui quale si esprime la Soprintendenza ai fini della approvazione del piano stesso.

Sulla proposta progettuale di cui all'oggetto, la Soprintendenza si è espressa da ultimo con parere acquisito con la 3^a Conferenza di Servizi – VAS del 18/03/2020, con il quale:

- Riconferma le prescrizioni contenute nella precedente nota prot. n. 22156 del 27/11/2019:
 - “- Ai fini di un migliore inserimento paesaggistico si ritiene opportuno che tutti i nuovi manufatti (anche in copertura presentino una finitura di tipo non riflettente, prediligendo colori tenui nella gamma cromatica delle terre o dei verdi tenui in grado di armonizzarsi con l'intorno.
 - Laddove sia possibile (nel rispetto nelle norme settoriali), si auspica l'uso di pavimentazioni permeabili. Nella progettazione degli spazi versi pubblici, si ritiene inoltre opportuno evitare l'uso di cordoli o divisioni in cls, utilizzando piuttosto legno o altri materiali simili, più facilmente removibili.
 - Dovrà essere posta particolare cura nella progettazione di adeguate opere di mitigazione, tali da garantire un effetto schermante dell'impianto. A tal proposito dovrà essere evitata una disposizione della vegetazione rigida o artificiosa (come risulta invece dall'attuale proposta progettuale) e dovrà piuttosto essere implementata e ricostruita, dove occorrente, la vegetazione ripariale esistente”;
 - In considerazione della documentazione non completa, ribadiva la necessità dell'acquisizione del progetto esecutivo delle opere di mitigazione.”
 - (... omissis ...) per quanto di competenza archeologica e relativamente al Piano Attuativo,

che le opere di urbanizzazione primaria e in generale gli interventi edilizi attuati tramite Convenzione con il Comune sono soggetti al D.Lgs. 50/2016, e in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

c) Presenza nel territorio circostante di abitazioni, insediamenti abitativi e attività sensibili. L'impianto in oggetto, è ubicato a breve distanza da abitazioni esistenti, sparse nel territorio, come evidenziato anche nella tavola di progetto n. 11, (distanze variabili tra i 155,40 ml. e i 321,90 ml.), nonché a distanze inferiori a 1.500,00 ml. da aree residenziali, individuate dal P.R.G., e comunque esistenti (ml. 1.300,00 circa dal centro abitato di Vascigliano; ml. 950,00 circa dal centro abitato di Colmartino). Da rilevare inoltre la presenza nel centro abitato di Vascigliano di un'attività sensibile (scuola elementare) posta quindi a ml. 1.300 dall'impianto. Anche l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto è ricompresa d) **Necessità di tutela della salute pubblica.** È da considerare l'ubicazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili in progetto, rispetto ai fabbricati di abitazione esistenti e agli insediamenti abitativi esistenti, come sopra indicati. L'impianto ponendosi quale attività produttiva direttamente connessa a quella agricola e zootecnica, per l'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dalle stesse, deve salvaguardare in ogni aspetto la salute pubblica. Ancorché possa ritenersi astrattamente condivisibile, la non applicazione diretta della norma di cui alla "Modifica n° 7 – approvata con la D.G.R. 40/2012" riguardante gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'apporto quindi di sostanze putrescibili, come ribadito dalla nota della Regione Umbria n. 0008138 del 17/01/2020, invero nel dettaglio si deve prendere in considerazione come il progettato impianto preveda l'apporto di tale materiale putrescibile, su un'area a distanza inferiore ai 1.500 ml. dagli insediamenti abitativi esistenti. L'apporto di tali sostanze avviene in una zona, che seppur limitrofa a quella agricola, è stata saltuariamente interessata dall'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, e non certo da tali considerevoli quantità come invece previsto dal nuovo insediamento. Oltre all'apporto diretto del materiale putrescibile, ancorché ciò avvenga con tutte le cautele del caso, deve essere presa in considerazione anche la quantità di digestato che sarà stoccata in loco nella post-produzione di biometano.

Deve inoltre evidenziarsi come anche l'art. 93 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, pone per l'attività zootecnica, l'obbligo di individuare nel P.R.G. parte strutturale, gli allevamenti esistenti, e i relativi impianti, ai fini della localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali o ampliamento di quelli esistenti a distanze non inferiori a 600 ml. Con tali norme (Modifica n°7 e art. 93 e seguenti della l.r./2015)), di evidente carattere sanitario, si vuole tutelare quindi la salute pubblica. Come è stato ribadito in precedenza, non è revocabile in dubbio che, pur in mancanza:

- di una delibera di recepimento dell'art.8 bis del D.lgs. 28/2011, in forza del più generale principio di cautela e prevenzione, tale normativa sugli impianti di produzione di energia elettrica deve essere applicata agli impianti di produzione di biometano e con essa i relativi divieti previsti per le aree non idonee riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui alla "Modifica n° 7" del Regolamento Regionale n. 7 del 29 luglio 2011;

- del recepimento dell'art. 93 della l.r. 1/2015, entrato in vigore successivamente alla approvazione del P.R.G. – parte strutturale vigente del Comune di Stroncone, con apposita variante allo stesso, la norma dell'art. 95 della l.r. 1/2015, debba essere applicata anche alle attività e relativi impianti in progetto. Non di meno è da considerare che, oltre alla presenza di materia putrescibile, nel processo lavorativo e produttivo è riscontrabile la presenza di: Anidride carbonica – produzione; Idrogeno

- produzione, impiego, deposito; Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti; Sanse - estrazione con solventi; Acido formico - produzione, impiego, deposito; Acido solforico - produzione, impiego, deposito. Ai sensi dell'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, le "manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti (... omissis) debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni".

Tenuto conto della vicinanza dell'impianto ai centri abitati di Col Martino e di Vascigliano, compresa la scuola elementare, nonché la presenza vicino allo stesso, di abitazioni sparse nel territorio agricolo (a distanze di ml. 150 – 200 circa - come indicato nella Tav. 11 di progetto) la

sua realizzazione deve essere vietata. Quanto sopra fatto salva, da parte della società proponente dell'applicazione di misure volte a garantire, con particolari cautele, soluzioni costruttive innovative, speciali procedimenti produttivi, ecc., l'incolumità del vicinato e la salute degli abitanti. Devono essere inoltre valutati i rischi connessi con il ciclo produttivo, da intendersi quale produzione di rifiuti (derivanti da residui di evaporazione e condensazione, da trattamento de lavaggio di membrane MBR, inerti e olio dalle vasche di prima pioggia, fanghi di depurazione dalle fosse imhoff biometano, ecc.) e il loro sistema di stoccaggio e smaltimento, che non viene adeguatamente e puntualmente descritto nel rapporto ambientale preliminare. all'interno del perimetro del centro abitato (Tav. 10CA del P.R.G. – PS). Da qui l'incompatibilità sanitaria dell'impianto di produzione biometano, con il territorio residenziale circostante risulta del tutto evidente, confermando con la presente quanto espresso nel precedente parere al punto d).

e) Idoneità della viabilità di accesso all'impianto e valutazione incremento traffico veicolare pesante. L'approvvigionamento dei sottoprodotti agricoli, necessari al funzionamento dell'impianto in oggetto, avviene da zone lontane dall'ubicazione dell'impianto. Nel Rapporto Ambientale Preliminare viene dichiarato che tali sottoprodotti provengono da "zone agricole vicine o comunque dislocate nei territori limitrofi". Tale asserzione risulta priva di fondamento in quanto nel territorio comunale di Stroncone e in quelli vicini non sono presenti allevamenti intensivi che possano produrre, anche se in un periodo di un anno, le quantità indicate per il funzionamento dell'impianto (sansa di olive 6.000 ton/anno; reflui animali – liquame bovino 30.780 ton/anno; acque di vegetazione – Av 3.080 ton/anno; Pollina 11.536,80 ton/anno; Letame Bovino e letame coniglio 25.455 ton/anno; letame ovi-caprino 3.00 ton/anno; siero di latte concentrato 10.000 ton/anno).

Tale approvvigionamento infatti risulta previsto con un totale di 112 automezzi/settimana, suddivisi per le varie frazioni di sottoprodotti, da aziende ubicate in territori posti a circa 40 km. dall'impianto in oggetto, atteso che le stesse rendano la propria disponibilità in proposito, stante la totale mancanza di apporto di sottoprodotti direttamente dalla società agricola proponente. Nel rapporto ambientale preliminare non viene indicato il traffico veicolare pesante generato dal trasporto per la vendita delle bombole (provvisoria e alternativa all'immissione diretta in rete) che viene ancora, per il trasporto del digestato a fine produzione (per utilizzazione in agricoltura o pellettizzato) e per il trasporto dei rifiuti della produzione a discarica autorizza. Deve pertanto essere valutato con attenzione l'incremento, anche in funzione della attuale situazione, del traffico veicolare effettuato con mezzi pesanti, nonché l'idoneità della viabilità esistente principale e secondaria, che risulta interessata dal traffico suddetto. Da evidenziare che la maggior parte della viabilità interessata attraversa centro abitati anche di Comuni limitrofi e confinanti, (compresi quelli fuori Regione Umbria).

f) Emissioni odorigene. Ancorchè non ci siano specifiche e valori numerici di riferimento a livello nazionale in materia di emissioni di odori, si deve partire dal presupposto che le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possano limitare fortemente l'utilizzo del territorio, aspetto particolarmente significativo per impianti come quelli a biogas che utilizzando substrati come gli effluenti di allevamento (sottoprodotti da attività agricola).

Le attività con flussi osmogeni non devono ostacolare la fruibilità del territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate (es. pianificazione paesaggistica, urbanistica, ecc.).

Le emissioni odorigene andrebbero quindi valutate specificatamente con uno studio dell'impatto olfattivo per verificare quale sarà l'entità del disturbo olfattivo provocato, in un raggio adeguato (almeno di 3 km) dai confini dell'impianto di progetto, sui ricettori presenti nell'area. Verificato tale impatto odorigeno dell'attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le sezioni dell'impianto che causano emissioni odorigene e giustificare quindi l'adeguatezza del confinamento oggi progettato (come indicato nel rapporto ambientale preliminare).

g) Impatto acustico.

L'integrazione alla Valutazione preliminare di impatto acustico acquisita il 17/06/2020, non è altro che il preventivo/parcella per la redazione della stessa. Si rende quindi necessario

integrare la Valutazione preliminare di impatto acustico con un documento tecnico, al fine di poter riscontrare quanto riportato nel rapporto ambientale preliminare.

h) Valutazione effetti cumulativi.

Atteso che la Direttiva 2001/42/CE introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura finalizzata a garantire l'integrazione della componente ambientale nei processi di pianificazione/programmazione dei nuovi Piani e Programmi attraverso l'interazione tra la pianificazione e la valutazione nel corso del periodo di impostazione, redazione e approvazione degli stessi. Ponendosi quindi la VAS l'obiettivo di assicurare che i Piani e Programmi risultino coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il procedimento previsto dalla stessa risulta il contesto più adeguato a una pertinente analisi e valutazione di effetti, anche cumulativi, indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio. Gli effetti cumulativi, non possono essere limitati o verificati per singole tipologie di attività (quali quelli menzionati dalla nota della Regione Umbria prot. n. 0008138 del 17/01/2020: tipologia impiantistica delle biomasse termiche), ma vanno considerate tutte le attività presenti sul territorio tenendo conto dello sviluppo pianificato dal P.R.G. del Comune. Non vi è dubbio inoltre che tale analisi non può limitarsi alla sola area compresa all'interno del comparto edificabile, ma deve riguardare un'ampia porzione di territorio, ricomprendendo anche i Comuni limitrofi, interessati principalmente dal trasporto veicolare pesante, e anche per lo scarico delle acque in corpo idrico superficiale, previa depurazione. Tutto ciò considerato, atteso che sul Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Stroncone non è stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, appare oltremodo coerente con il quadro normativo vigente in materia, la necessità di sottoporre a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica l'intervento in oggetto. Quanto sopra, fatte salve le prerogative proprie della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, in base alle funzioni per legge attribuite agli stessi".

SERVIZIO Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo Parere prot. n. 0122973 del 17/07/2020 con il quale si comunica che, *"Con riferimento all'istanza inviata con la nota di cui all'oggetto e alla documentazione fornita dal proponente, sulla base dell'istruttoria fatta dal servizio, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica".*

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0127158 del 24/07/2020 con il quale si comunica che, *"Nell'ambito del procedimento in oggetto, in base alla documentazione presentata, alle integrazioni ricevute con protocollo n.11750 del 01/07/2020 ed in seguito alla conferenza dei servizi tenutasi il 15 luglio 2020, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza e per la tipologia di intervento sottoposto a verifica, ritiene che lo stesso sia da sottoporre a valutazione ambientale strategica in quanto la documentazione integrativa non descrive in dettaglio una serie di elementi chiave essenziali per una valutazione esaustiva dell'impatto odorigeno dell'impianto e della movimentazione dei materiali che alimenteranno l'impianto stesso, tra cui:*

- 1) La valutazione univoca e definitiva del traffico di automezzi in ingresso ed uscita dall'impianto per il conferimento dei prodotti specificati non definisce le provenienze dei materiali, i quantitativi distinti per itinerario e fonte di approvvigionamento, eventuali percorsi alternativi del materiale e gli impatti generati nell'area di interesse dal transito dei mezzi.*
- 2) La descrizione delle modalità di conferimento all'impianto e le ripercussioni eventuali sul traffico locale stimato per fascia oraria di conferimento*
- 3) L'individuazione dettagliata delle sorgenti di odore nell'impianto e la quantificazione delle emissioni odorigene (in termini di portata e concentrazione) di ogni singola sorgente: puntuale, areale, diffusa nonché una valutazione delle emissioni fuggitive e dell'impatto dei mezzi di trasporto nella fase di transito e di scarico/carico dei materiali. Si sottolinea che anche ciò che può produrre odore di "materiale digerito" o "materia organica" non può essere considerata a priori come non fastidioso.*
- 4) I dati meteorologici utilizzati (in particolare per la modellistica e le valutazioni sulle ricadute delle emissioni in genere) che vanno misurati attraverso rilievi specifici in loco con particolare riferimento a direzione e intensità del vento, alla temperatura, alla pioggia e alla radiazione*

solare, nel rispetto della caratteristica dell'area con insediamenti abitativi a meno di cento metri dall'area di impianto, l'abitato di Stroncone a circa 2 km dall'area di insediamento dell'impianto nonché la presenza di colline che circondano la zona facendone una piccola valle con peculiarità meteorologiche locali.

A titolo indicativo la ditta per una completa valutazione ambientale e di inserimento dell'impianto nel contesto interessato dall'intervento dovrebbe integrare nel rapporto ambientale di VAS (allegato VI del DLGS 152/06 e smi) uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle Linee guida "Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive" di ARPAV (Presentato e condiviso dal Comitato Tecnico regionale di Valutazione Impatto Ambientale seduta del 29 gennaio 2020). Inoltre il rapporto ambientale dovrebbe includere una proposta di monitoraggio annuale, per almeno un triennio dall'avvio della fase di esercizio, per la stima dell'impatto dell'odore nelle aree circostanti con particolare riferimento a tutti gli insediamenti abitativi compreso Stroncone. Il piano di monitoraggio, dovrebbe tenere conto delle indicazioni Linea Guida "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" approvata con Delibera n. 38 del 2018 dal Consiglio SNPA".

Rilevato:

-che un impianto per la produzione di biometano da fonti rinnovabili non può che rappresentare un contributo in positivo circa la necessità di combattere i cambiamenti climatici limitando il ricorso a fonti fossili per la soddisfazione del fabbisogno energetico in modo sostenibile;

-che nonostante le reiterate richieste di integrazione avanzate dal proponente nel corso dei lavori della conferenza istruttoria, sempre accolte e nonostante la documentazione progressivamente prodotta dal Proponente, sono rimaste ad esito della procedura di Verifica, una serie di potenziali criticità che abbisognano di adeguati approfondimenti e verifiche di sostenibilità rispetto al contesto territoriale e socio-economico interessato, come meglio elencate di seguito:

1. *l'importante sovraccarico giornaliero del traffico di automezzi in ingresso ed uscita dall'impianto per il conferimento dei prodotti specificati sull'assetto viario esistente. E' stato indicato un generico raggio di prelievo dei materiali da conferire di circa 40 Km, ma non sono indicati gli itinerari dei mezzi ed i territori interessati (solo in ambito regionale o allargato ai territori delle Regioni contermini?), non sono state indicate neppure in grandi linee le provenienze dei materiali dei quantitativi distinti per itinerario e fonte di approvvigionamento, (per quanto di conoscenza non risultano nei territori circostanti del Comune di Stroncone fonti di approvvigionamento significative rispetto alle quantità da impiegare), non è stata data nessuna indicazione rispetto ad eventuali percorsi alternativi per il trasporto del materiale e in conseguenza non sono state date indicazioni degli impatti potenziali generati nell'area di interesse dal transito dei mezzi, anche considerato che il numero di viaggi rispetto a quelli indicati dal Proponente sono da raddoppiare computando viaggi in entrata e in uscita e non sono state fornite indicazioni anche rapportate alle ripercussioni sulla viabilità locale in rapporto alle fasce orarie indicate nella documentazione;*
2. *l'individuazione dettagliata delle sorgenti di odore nell'impianto e la quantificazione delle emissioni odorigene (in termini di portata e concentrazione) di ogni singola sorgente: puntuale, areale, diffusa nonché una valutazione delle emissioni fuggitive e dell'impatto dei mezzi di trasporto nella fase di transito e di scarico/carico dei materiali. Si sottolinea, come specificato da ARPA UMBRIA, che anche ciò che può produrre odore di "materiale digerito" o "materia organica" non può essere considerata a priori come non fastidioso. Il complesso va a posizionarsi in un ambito industriale caratterizzato dalla vicinanza di alcuni piccoli centri, da alcune case sparse ed in linea d'aria ad una distanza inferiore ai 2 Km dall'abitato capoluogo di Stroncone;*
3. *i dati meteorologici utilizzati (in particolare per la modellistica e le valutazioni sulle ricadute delle emissioni in genere) vanno misurati e approfonditi attraverso rilievi specifici in loco con particolare riferimento a direzione e intensità del vento, alla temperatura, alla pioggia e*

alla radiazione solare, nel rispetto della caratteristica dell'area con insediamenti abitativi a meno di cento metri dall'area di impianto, l'abitato di Stroncone a circa 2 km dall'area di insediamento dell'impianto nonché la presenza di colline che circondano la zona facendone una piccola valle con peculiarità meteorologiche locali;

4. *gli effetti in termini socio-economici dell'iniziativa, atteso infatti che a fronte della opportunità di nuovi posti di lavoro vanno attentamente stimati gli effetti e le ricadute sulle realtà economiche del territorio del Comune di Stroncone a vocazione agricola, agrituristica e legata ad attività produttive legate alle vocazioni del territorio.*
5. *l'inserimento adeguato sotto il profilo naturalistico e paesaggistico alla luce degli elementi di attenzione indicati dai Soggetti preposti alla tutela della risorsa idrica e della tutela paesaggistica.*
6. *l'area interessata ricade, ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra in "corridoi e pietre di guado: connettività", per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 per cui si riscontrano elementi di interferenza con il mantenimento della permeabilità ecologica dell'area a seguito della realizzazione dell'impianto".*
7. *La valutazione complessiva delle portate dei potenziali impatti in relazione alle emissioni lungo i tragitti derivanti dai mezzi di trasporto che giornalmente arrivano ed escono dal centro, l'effetto cumulo rispetto ad altre fonti emissive, l'interferenza rispetto alle caratteristiche naturali e paesaggistiche (RERU, SITI NATURA 2000, AREE PROTETTE, AREE SOTTOPOSE A TUTELA PAESAGGISTICA) dei luoghi interessati dai trasporti.*

Considerato:

- che per tutto quanto esposto, e con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che le previsioni del Piano attuativo relativo all'impianto proposto da ENERSY TECHNOLOGY comportano una serie di potenziali impatti sul territorio interessato e che pertanto è necessario il Piano medesimo a processo di VAS;

-che nell'ambito del processo di VAS sarà possibile, attraverso un percorso condiviso con il Comune di Stroncone ed il Proponente, effettuare:

1. l'approfondimento sulle tematiche indicate comprensivo della valutazione dell'effetto cumulo delle stesse rispetto alla situazione esistente. L'approfondimento potrà essere effettuato attraverso adeguati studi e verifiche come uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle Linee guida "Indicazioni tecnico operative per attuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene da attività produttive" di ARPAV (Presentato e condiviso dal Comitato Tecnico regionale di Valutazione Impatto Ambientale seduta del 29 gennaio 2020). Inoltre il rapporto ambientale dovrebbe includere una proposta di monitoraggio annuale, per almeno un triennio dall'avvio della fase di esercizio, per la stima dell'impatto dell'odore nelle aree circostanti con particolare riferimento a tutti gli insediamenti abitativi compreso il capoluogo di Stroncone. Il piano di monitoraggio, dovrebbe tenere conto delle indicazioni Linea Guida "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" approvata con Delibera n. 38 del 2018 dal Consiglio SNPA".
2. consentire con il processo di VAS una fase di partecipazione preliminare del pubblico e dei Soggetti portatori di competenze ambientali sul Rapporto preliminare ambientale ed una fase partecipativa pubblica sulla proposta definitiva accompagnata dal Rapporto ambientale;
3. esaminare soluzioni che consentano in base ai contributi e osservazioni ricevute di valutare scenari/soluzioni alternative al fine di poter stimare compiutamente la sostenibilità o meno degli interventi proposti con il Piano attuativo.

Vista la Determina Direttoriale n. 6886 del 03/08/2020 di delega all'ing. Sandro Costantini, ad assicurare il ruolo di Autorità competente per la VAS per esprimere il provvedimento di competenza del Servizio Sostenibilità, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, relativo alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano attuativo per un impianto per la produzione di biometano nel territorio del Comune di Stroncone da parte della Ditta ENERSI TECHNOLOGY.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la necessità di sottoporre a VAS il Piano attuativo in loc. zona industriale di Vascigliano del comune di Stroncone per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da parte della Ditta ENERSI Technology S.A. S.r.l
2. Di trasmettere il presente atto all'Autorità per l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.387/2003, al Comune di Stroncone, e al Proponente Ditta ENERSI Technology S.A. S.r.l
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
4. L'atto è immediatamente efficace

Terni lì 04/08/2020

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 04/08/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/08/2020

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2